



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

*La Conferenza Episcopale Italiana ed il delictum gravius contra mores: salvaguardia dell'indipendenza della comunità ecclesiale e leale collaborazione con la comunità politica**

PIETRO LO IACONO

1. *La normativa della CEI sulla prevenzione e repressione della pedofilia ecclesiastica: il ruolo centrale del vescovo diocesano*

Il 22 maggio del 2012 l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha reso note le *Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* (d'ora in avanti indicate come *Linee guida*)¹. Si tratta di un testo la cui redazione definitiva è giunta al termine di un dibattito alquanto articolato, dibattito svolto dall'episcopato italiano in più fasi e che ha coinvolto, prima di approdare alla tappa finale innanzi alla riunione plenaria, sia la Presidenza, sia il Consiglio Permanente: ciò a riprova della rilevanza che la CEI ha attribuito alla problematica concernente la pedofilia ecclesiastica². Del resto, allorquando, il 3 maggio del 2011, la Congregazione per la Dottrina della Fede aveva indirizzato a tutte le Conferenze Episcopali una *Lettera circolare* contenente l'indicazione dei criteri generali cui ciascuna assemblea si sarebbe dovuta attenere nell'elaborare le proprie linee guida inerenti alle misure da adottare ed alle procedure da seguire in caso di abusi sessuali commessi da un *clericus* a danno di un minore³, il Presidente della CEI, oltre a sottolineare l'utilità di siffatti criteri,

* Contributo destinato agli *Studi in onore del Prof. Giuseppe Dalla Torre*.

¹ Il testo delle *Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* può leggersi sul sito www.chiesacattolica.it, nonché su *Il regno-documenti*, 11/2012, pp. 362-366.

² La bibliografia concernente gli abusi sessuali commessi dai chierici a danno dei minori è vastissima ed una sua indicazione «appesantirebbe» eccessivamente il presente lavoro: ci sia perciò consentito rinviare a PIETRO LOJACONO, *La tutela della personalità dei minori nell'ordinamento canonico*. Parte II. *Prevenzione e repressione dei crimini sessuali commessi dai chierici*, in *Dir. eccl.*, 2009, I, pp. 421 ss.; ID., *Le nuove norme sui delicta graviora tra esercizio della potestà punitiva e tutela del diritto di difesa*, in *Dir.fam.pers.*, 2011, pp. 409 ss., nonché in questa *Rivista*, 1/2011, pp. 13 ss.

³ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali*

aveva comunicato che da più di un anno una commissione interdisciplinare, composta da soggetti competenti nelle varie materie interessate dalla tematica in oggetto, aveva iniziato a redigere, su incarico della Presidenza, delle direttive volte a consentire che la normativa canonica di diritto universale e le indicazioni pratiche che sarebbero state fornite dalla Congregazione trovassero piena attuazione in Italia⁴.

La Conferenza ha provveduto, quindi, a dotarsi di regole operative adeguate alla situazione italiana: ciò entro il termine del 31 maggio 2012, termine stabilito dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella summenzionata *Lettera circolare*⁵. Siffatte regole operative appaiono divise in tre parti precedute da una *Premessa* e seguite da cinque *Allegati* contenenti la *Lettera circolare*, la normativa canonica universale, codiciale ed extracodiciale (quest'ultima è costituita dalle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra Fidem necnon de gravioribus delictis* – d'ora in avanti indicate come *Normae*), afferente alla materia *de qua*⁶, alcune statuizioni canoniche di diritto particolare aventi origine concordataria (segnatamente gli artt. 2 e 4 dell'Accordo di Villa Madama), nonché due articoli del codice di procedura penale italiano (più precisamente gli artt. 200 e 256).

Evidentemente, i vescovi italiani hanno tenuto conto della prospettiva interordinamentale – sulla opportunità e congruità delle soluzioni concretamente adottate dalla Conferenza ci soffermeremo *infra* –, prospettiva che, del resto, appare ineliminabile, giacché, di regola, il comportamento del *clericus* che, ai sensi della disciplina canonica, integra la fattispecie delit-

nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011), in *Il regno-documenti*, 11/2011, pp. 333-336: d'ora in avanti il documento sarà indicato come *Lettera circolare*.

⁴ Cfr. la *Prolusione* pronunciata dal Presidente della CEI, Cardinale Angelo Bagnasco, il 23 maggio 2011, ad apertura della LXIII Assemblea generale svoltasi dal 23 al 27 maggio. La *Prolusione* può essere letta in *Il regno-documenti*, 11/2011, pp. 363 ss.

⁵ Riteniamo che equivaleva sostanzialmente alla fissazione di un termine perentorio l'invito rivolto dalla Congregazione ai Presidenti delle varie Conferenze Episcopali a far pervenire «copia delle suddette linee guida entro la fine del mese di maggio 2012» (cfr. *Il regno-documenti*, 11/2011, p. 333); in tal senso cfr. anche le considerazioni di MARIA ELISABETTA GANDOLFI, *L'urgenza e l'equilibrio*, in *Il regno-attualità*, 10/2011, p. 299.

⁶ Sono riportati: le *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra Fidem necnon de gravioribus delictis* (d'ora in avanti indicate come *Normae*), promulgate il 21 maggio 2010 da Benedetto XVI ad integrazione e modifica della precedente disciplina sui *delicta graviora* promulgata il 30 aprile del 2001 da Giovanni Paolo II con il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*; i cann. 489, 490, 1342, 1425, 1717, 1719, 1720 e 1722 del *Codex Iuris Canonici* latino (d'ora in avanti indicato come *C.I.C.*). Il testo delle *Normae* può leggersi, oltre che in appendice alle *Linee guida*, in questa *Rivista*, 2/2010, pp. 497 ss.

tuosa dell'abuso sessuale è considerato criminoso anche dalla legislazione secolare cui il *clericus* stesso è soggetto; non a caso la *Premessa* sottolinea la duplice valenza delle *Linee guida*, rilevando come le stesse debbano non solo consentire un più puntuale utilizzo delle prescrizioni canoniche, ma anche fornire un supporto che, nel pieno rispetto dell'indipendenza della società ecclesiale, agevoli l'Ordinario nell'evitare frizioni e contrasti con la potestà secolare⁷.

La *Premessa*, oltre a rimarcare la necessità di tener conto del diritto statale, evidenzia, sia pure incidentalmente, l'esigenza di una più accurata selezione dei candidati all'*ordo sacer* e, soprattutto, pone in risalto il ruolo centrale che va attribuito al vescovo diocesano chiamato a sanzionare il colpevole e a fornire alla vittima solidarietà e sostegno «spirituale e psicologico»⁸. Si tratta di una puntualizzazione non priva di significato, dato che, almeno così ci pare, la *Premessa*, lungi dall'aver una mera funzione proemiale, costituisce una sorta di canone interpretativo cui dev'essere improntata l'esegesi di tutto il documento.

Del resto, dall'analisi del contenuto delle *Linee guida* risulta evidente, a nostro parere, come si sia voluto rimarcare la responsabilità gravante sull'*Ordinarius loci*: sia nella parte del documento relativa alla ricezione della *notitia criminis*, sia nelle parti successive, concernenti lo svolgimento dell'indagine previa⁹ ed il conseguente *iter* processuale, nonché le interrelazioni con le eventuali iniziative giudiziarie adottate dallo Stato, l'autorità ecclesiastica presa in considerazione si identifica, di regola, con la figura dell'*episcopus*; non appare perciò casuale che a chiusura del testo si rammenti come, salve restando le competenze riconosciute alla Congregazione per la Dottrina della Fede dal *Sacramentorum sanctitatis tutela* e dalle successive modifiche, al vescovo diocesano sotto la cui giurisdizione ricade il *locus commissi delicti*

⁷ Nella *Premessa* si osserva che le *Linee guida* sono volte «a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all'ordinamento dello Stato» (cfr. *Il regno-documenti*, 11/2012, pp. 362 s.).

⁸ Cfr. *Il regno-documenti*, 11/2012, p. 362.

⁹ Sulla natura dell'indagine previa, che, è noto, ha come obiettivo quello di appurare se la *notitia criminis* sia, o meno, fondata e se, di conseguenza, vada promossa, o meno, l'azione penale, cfr. JOSÉ MARIA SANCHIS, *L'indagine previa al processo penale (cann. 1717-1719)*, in AA.VV., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1992, pp. 233 ss.; CARMELA VENTRELLA MANCINI, *L'indagine previa nel processo penale del Codice di diritto canonico della Chiesa latina e delle Chiese orientali*, in AA.VV., *Incontro fra canonici d'Oriente e d'Occidente* (Atti del Congresso Internazionale "Incontro fra canonici d'Oriente e d'Occidente", Bari, 23-29 settembre 1991 – a cura di RAFFAELE COPPOLA), vol. II, Cacucci, Bari, 1994, pp. 543 ss.; LUCIA GRAZIANO, *La praevia investigatio e la tutela dei diritti nell'ordinamento penale canonico*, in AA.VV., *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico* (a cura di DAVIDE CITO), Giuffrè, Milano, 2005, pp. 491 ss.

spetti il (gravoso) compito di curare il puntuale rispetto delle procedure canoniche previste per il caso di abuso sessuale a danno di un minore¹⁰.

Sottolineando la centralità del ruolo dell'*Ordinarius loci* la Conferenza ha dato integrale attuazione alle indicazioni contenute nella summenzionata *Lettera circolare* incentrata sulla responsabilità del vescovo nel prevenire, attraverso una formazione accurata e «permanente» dei presbiteri¹¹, e nel reprimere, tramite la rigorosa osservanza delle procedure canoniche, i crimini sessuali commessi dai chierici a danno dei minori. Anche la *Lettera*, dopo aver costantemente posto l'accento sugli obblighi e sulle prerogative dell'*episcopus* diocesano, si conclude con una formula riassuntiva che prescrive a tutte le Conferenze Episcopali di rendere palese, nell'elaborare le *Linee guida*, che il compito di reggere la Chiesa particolare non può non ricomprendere anche il dovere di sanzionare la pedofilia ecclesiastica, la cui punizione non è affidata esclusivamente ai dicasteri della Curia romana, ma coinvolge anche, e, sotto certi profili, soprattutto – la *Lettera* utilizza l'espressione «in primo luogo» –, il vescovo¹².

Nel commentare la *Lettera circolare* si è poi osservato come una delle sue connotazioni principali fosse «l'equilibrio», intendendosi con siffatta locuzione la riattribuzione all'autorità episcopale di un ruolo primario, ruolo forse messo in ombra dalla centralizzazione delle competenze (senz'altro necessaria) operata dal *Sacramentorum sanctitatis*. L'emanazione della *Lettera* ha avuto tra i suoi obiettivi, secondo l'orientamento in parola, quello di rivedere parzialmente l'indirizzo, accolto nel 2001 e ribadito nel 2010 in occasione della revisione della normativa concernente i *delicta graviora*, diretto a considerare la punizione della pedofilia ecclesiastica competenza pressoché esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Sotto tale profilo sussiste, quindi, una piena corrispondenza tra le diret-

¹⁰ Cfr. l'art. 6 delle *Linee guida* (*Il regno-documenti*, 11/2012, p. 365).

¹¹ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare*, cit., p. 334 – in specie l'art.1, lett. *c*) e *d*) –. Sulle misure concrete che l'Ordinario diocesano può porre in essere quale azione preventiva, ci sia consentito rinviare a PIETRO LOJACONO, *Tutela della dignità del sacerdozio ministeriale e necessità di assicurare ai minori un «ambiente ecclesiale sicuro»*, in AA.Vv., *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 245 ss.

¹² Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare*, cit., p. 336, ove si prescrive che «Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali... dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene *in primo luogo* [il corsivo è nostro: *n.d.a.*] al vescovo diocesano». Sottolinea la necessità che il vescovo diocesano non si sottragga alle proprie responsabilità in ordine alla repressione della pedofilia ecclesiastica JOAQUÍN LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in AA.Vv., *Processo penale...*, cit., pp. 83-103; cfr. anche ZBIGNIEW SUCHECKI, *Considerazioni sull'inflizione della pena in talune fattispecie concrete*, *ibidem*, pp. 380-388.

tive fornite dalla Congregazione e le *Linee guida* elaborate dalla CEI: le une e le altre concentrano l'attenzione più sulla potestà di governo del vescovo diocesano che sulle prerogative della Congregazione, fermo restando, ovviamente, il rispetto delle reciproche competenze.

La centralità del ruolo ricoperto dall'Ordinario appare ulteriormente evidenziata dall'insistenza con cui la Conferenza ha sottolineato l'indipendenza del giudizio canonico da paralleli procedimenti svoltisi innanzi ai magistrati secolari. Gli esiti, definitivi od interlocutori, di eventuali azioni giudiziarie promosse dai giudici statuali non possono essere assunti dall'*episcopus* quali dati certi ed incontrovertibili su cui fondare apoditticamente la propria decisione: l'autorità ecclesiastica non può, né tantomeno deve, recepire pedissequamente ed in modo acritico le valutazioni, di innocenza o di colpevolezza, formulate dal giudice statale.

Né la mancanza di procedimenti giudiziari davanti all'autorità italiana può essere considerata quale indice della inconsistenza di eventuali accuse mosse nei confronti di un chierico. Le *Linee guida* esplicitano, infatti, che la mancanza o l'esistenza di un processo davanti alla magistratura dello Stato e l'emanazione di una pronuncia di condanna o di assoluzione, pur non potendo essere ignorati dal vescovo diocesano, non ne annullano l'autonomia decisionale: l'Ordinario è tenuto ad esercitare la potestà di governo assumendo quali parametri decisivi di valutazione unicamente elementi afferenti all'ambito endoecclesiale¹³.

2. Autonomia decisionale del vescovo diocesano e compartecipazione del laicato all'esercizio della potestà punitiva

Appare altresì significativa una scelta di tipo omissivo operata dalla CEI e cioè quella di non prevedere con carattere di obbligatorietà e necessità l'istituzione di organismi che affianchino l'*episcopus dioecesanus* collaborando nell'opera di repressione degli abusi sessuali a danno dei minori. I dati

¹³ Cfr. l'art. 4 delle *Linee guida* (*Il regno-documenti*, 11/2012, p. 364), secondo cui il vescovo non può utilizzare eventuali pronunce giudiziarie statali, interlocutorie o definitive, «onde esimersi da una propria valutazione e/o per far valere presunzioni ai fini del procedimento canonico»; la norma aggiunge che qualora «non risulti in atto un procedimento penale nel diritto dello Stato», ciò non si traduce automaticamente nella mancanza di credibilità della *notitia criminis* eventualmente ricevuta dall'*episcopus*, il quale dovrà comunque porre in essere gli adempimenti procedurali previsti dalla vigente normativa canonica – ad es., disponendo l'effettuazione dell'indagine previa –. Sul punto, cfr. MARIA ELISABETTA GANDOLFI, *Un punto di partenza*, in *Il regno-attualità*, 10/2012, p. 296, che, dopo aver posto in evidenza il disposto della norma in oggetto, sottolinea come la stessa sia volta ad evitare che nell'esercizio dell'azione repressiva l'Ordinario possa assumere atteggiamenti dilatori.

concreti desunti dall'esperienza delle Conferenze Episcopali che hanno dato vita a siffatti organi¹⁴ mostrano come, in linea di principio, ad essi siano state attribuite funzioni consultive o propositive; soltanto molto raramente sono stati conferiti poteri decisionali.

Parte della dottrina¹⁵ ha valutato assai positivamente la scelta di creare appositi uffici che coadiuvino il vescovo nel sanzionare la pedofilia ecclesiastica. Si è sottolineato, in particolare, che questi organismi, di regola collegiali e composti totalmente o prevalentemente da laici dotati di competenze di ordine tecnico, possono essere di grande ausilio nella fase iniziale del procedimento repressivo, allorquando occorre valutare l'attendibilità della *notitia criminis* ed eventualmente procedere alla cd. indagine previa: in tal caso il *votum* formulato dall'organo in parola, che dovrebbe essere messo

¹⁴ Gli organi in parola sono molto diffusi, ad es., negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito. Relativamente agli USA, significativa appare la *Raccomandazione D* allegata al *Rapporto sulla crisi della Chiesa cattolica negli Stati Uniti*, elaborato dal *Consiglio nazionale del riesame per la protezione dei bambini e dei giovani*, organo consultivo, composto integralmente da laici, istituito dalla Conferenza Episcopale Statunitense al fine di fornire dati oggettivi circa gli abusi sessuali sui minori compiuti dai chierici, nonché di suggerire le misure più opportune per prevenire e reprimere il fenomeno (il testo integrale del *Rapporto* e delle *Raccomandazioni* può leggersi in *Il regno-documenti*, 7/2004, pp. 224-256): la *Raccomandazione D* auspica che l'episcopato si avvalga maggiormente di organi, consultivi e deliberativi, composti da laici (va sottolineato, comunque, che la normativa canonica particolare emanata dall'episcopato nordamericano prevede che siffatti organi debbano essere necessariamente costituiti in ogni Chiesa particolare, ma con funzioni esclusivamente consultive). In tal senso anche le *Raccomandazioni* 5 e 8 allegate al *Rapporto finale sulla revisione delle Linee-guida pastorali e procedurali della Chiesa in Inghilterra e Galles in caso di violenza contro minori*, *Rapporto* redatto da una Commissione indipendente (composta da laici e da ecclesiastici), presieduta da Lord Nolan, su incarico del Presidente della Conferenza Episcopale d'Inghilterra e Galles (il testo completo del *Rapporto Nolan* e delle *Raccomandazioni* può leggersi in *Il regno-documenti*, 7/2002, pp. 212-231). La Commissione, che aveva esclusivamente funzioni consultive e propositive, ha sottolineato la necessità che in ogni parrocchia un laico sia nominato Rappresentante parrocchiale per la protezione dei minori, onde far sì che i minorenni possano frequentare le strutture ecclesiali senza correre alcun pericolo; nell'ambito di ciascuna curia diocesana dovrebbe essere presente, poi, il Coordinatore diocesano per la protezione dei minori, il quale potrebbe essere indifferentemente un laico od un chierico, con il compito di nominare i Rappresentanti parrocchiali e di vigilare sull'operato degli stessi.

Posizioni analoghe sono state assunte dall'episcopato tedesco (cfr. *Il regno-documenti*, 21/2002, pp. 699-701 e 17/2010, pp. 567-570), svizzero (cfr. *Il regno-documenti*, 3/2003, pp. 97-106), austriaco (cfr. *Il regno-attualità*, 14/2010, p. 440 e *Il regno-documenti*, 3/2013, pp. 114-116), belga (cfr. *Il regno-documenti*, 5/2012, pp. 142-156).

¹⁵ Cfr. KENNETH E. BOCCAFOLA, *Le norme penali degli USA e la loro applicazione*, in AA.Vv., *Processo penale...*, cit., pp. 319 s.; ROBERTO MICOCCHI, «Lutter contre la pédophilie»: alcune riflessioni sull'azione della Chiesa di Francia negli ultimi anni, *ibidem*, pp. 580 s.; LUIGI ORTAGLIO, *L'indagine previa nei casi di delicta graviora*, in AA.Vv., *Questioni attuali...*, cit., p. 105. Cfr. anche JEAN PIERRE SCHOUPE, *Le traitement des plaintes pour abuse sexuels dans le cadre des relations pastorales en Belgique. L'«Opération Calice» et ses conséquences*, in *Ius Ecclesiae*, 2010, pp. 673 ss. Auspica che in ogni Chiesa particolare, sul modello delle diocesi statunitensi, venga costituito un organo consultivo competente ad affrontare i casi di pedofilia ecclesiastica MARIA LUISA SAFFIOTTI, *Le violenze dei preti sui minori: una dinamica di sistema*, in *Il regno-documenti*, 11/2011, p. 347.

a conoscenza di tutti gli elementi acquisiti tramite il giudizio di verosimiglianza o l'indagine previa, sarebbe di ausilio all'Ordinario per esercitare nel modo migliore la capacità di discernimento.

Esisterebbe tra l'altro, prosegue l'orientamento *de quo*, una puntuale rispondenza tra l'istituzione di questi uffici e l'osservanza di una precisa prescrizione canonica (il can. 1718, §3¹⁶), secondo la quale l'*Ordinarius loci*, prima di decidere se le risultanze dell'indagine previa legittimino, o meno, il rinvio a giudizio dell'accusato, può acquisire il parere di due giudici, nonché di altri soggetti che, pur non essendo investiti della funzione giudicante, siano comunque «iuris periti»: i membri degli organi in esame, quantomeno quelli provvisti di competenze giuridiche, potrebbero essere identificati con i giurisperiti menzionati dalla norma codiciale¹⁷.

La scelta operata dalla CEI è stata di segno opposto, giacché si è preferito rimettere l'eventuale istituzione di organismi che coadiuvino l'*Ordinarius loci* nel reprimere i crimini sessuali posti in essere dai chierici, alla libera determinazione di ciascun vescovo diocesano. Molto probabilmente ciò è stato dovuto al timore che il prevedere l'obbligatorietà della creazione di questi organismi avrebbe potuto vulnerare le prerogative indefettibili di cui l'Ordinario gode nell'esercizio della potestà di governo, compromettendone in primo luogo l'indipendenza. Già prima di elaborare le *Linee guida*, del resto, i vescovi italiani – più precisamente il Consiglio Permanente della CEI – avevano respinto la proposta di istituire in ogni Chiesa particolare una commissione di indagine sulla pedofilia ecclesiastica, commissione la cui imparzialità sarebbe stata assicurata dal riconoscimento di una sostanziale autonomia dall'autorità episcopale: ciò proprio in un'ottica di salvaguardia della *potestas iurisdictionis* del vescovo¹⁸.

¹⁶ Il can. 1718, §3, *C.I.C.* recita: «Nell'emanare i decreti di cui nei §§1 e 2 [cioè quelli con cui, al termine dell'indagine previa, viene deciso se iniziare, o meno, il giudizio penale: *n.d.a.*], l'Ordinario, se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in diritto»; molto simile il can. 1469, §3, del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (d'ora in avanti indicato come *C.C.E.O.*). Precisiamo che allorquando, nel citare i canonici, non specifichiamo la legislazione di appartenenza, è sottinteso che si tratta di norme del Codice latino.

¹⁷ Cfr. LUIGI ORTAGLIO, *op. cit.*, *loc. cit.*, il quale sottolinea come negli USA la Conferenza Episcopale abbia avallato la prassi di istituire in ogni diocesi un «Consiglio di revisione» titolare del diritto di accedere a tutti gli elementi raccolti tramite l'indagine previa e di presentare all'Ordinario le proprie valutazioni (dotate comunque di natura meramente consultiva). Si interroga circa la possibilità che il predetto «Consiglio di revisione» possa essere identificato con i giurisperiti cui fa riferimento il *Codex* KENNETH E. BOCCAFOLA, *op. cit.*, p. 320.

¹⁸ Sul punto, cfr. MARIA ELISABETTA GANDOLFI-LORENZO PREZZI, *Luoghi di parola. Le vittime e la richiesta d'ascolto*, in *Il regno-attualità*, 18/2010, p. 597. Cfr. anche CRISTIANA ARRU, *Le procedure canoniche da seguire in caso di accuse odiose nei confronti di ministri sacri*, in *Apollinaris*, 2002, pp. 809-813, ove, da un lato si sottolinea l'opportunità di istituire organi collegiali che supportino

Anche sotto tale profilo può individuarsi uniformità tra le *Linee guida* elaborate dalla CEI e le indicazioni fornite dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella summenzionata *Lettera circolare* del maggio 2011. La Congregazione, nell'elaborare le direttive generali cui i vari episcopati nazionali avrebbero dovuto attenersi, ha preso in considerazione pure gli organismi in parola, sottolineando due profili: la loro creazione non è obbligatoria, ma rimessa alla autonomia decisionale dei singoli Pastori o delle singole Conferenze Episcopali; anche qualora essi vengano istituiti, non possono mai partecipare sostanzialmente della potestà di governo, il cui titolare esclusivo è il vescovo diocesano¹⁹. Sulla base di queste indicazioni la CEI ha deciso, lo ribadiamo, di non fare alcuna menzione degli organi in oggetto: siffatto silenzio va interpretato, a nostro parere, nel senso di ritenere che la loro eventuale istituzione sia rimessa ad iniziative spontanee da adottarsi di volta in volta nelle singole Chiese particolari qualora l'Ordinario, con valutazione insindacabile, lo ritenga opportuno.

L'indicazione fornita dalla Congregazione e le scelte operate conseguentemente da alcune Conferenze Episcopali non sono state esenti da critiche. Si è osservato, infatti, come la pur breve esperienza pratica mostri che la presenza di organi volti a collaborare con il vescovo diocesano, attraverso la ricezione della *notitia criminis* e lo svolgimento di attività propositive e consultive, ha avuto, generalmente, conseguenze alquanto positive sull'incisività e sistematicità dell'azione repressiva della pedofilia ecclesiastica, inducendo

l'episcopus nell'affrontare i casi di violenza sessuale sui minori, dall'altro viene ribadito che la potestà decisionale compete unicamente all'*episcopus* stesso. Considerazioni di ordine generale concernenti il rapporto esistente tra la potestà di governo episcopale e le funzioni consultive spettanti ad organi collegiali sono formulate da SALVATORE BERLINGÒ, *I consigli pastorali*, in *Dir. eccl.*, 1991, I, pp. 111 ss.; ANDREA D'AURIA, *Il concetto di superior del can. 127: questioni problematiche aperte*, in *Ius Ecclesiae*, 2006, pp. 601 ss. In giurisprudenza, cfr. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 14 novembre 2007, in *Ius Ecclesiae*, 2009, pp. 65 ss., concernente la legittimità di alcuni organi collegiali, volti a promuovere l'apostolato dei laici, esistenti presso talune diocesi tedesche.

¹⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare*, cit., *loc.ult.cit.*, ove si osserva, al n.III, lett. f), che «gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la *potestas regiminis* dei singoli vescovi»; sottolinea la rilevanza di questa affermazione MARIA ELISABETTA GANDOLFI, *L'urgenza...*, cit., p. 300. Significativa appare altresì l'*Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei laici al ministero dei sacerdoti*, approvata da Giovanni Paolo II il 15 agosto 1997, laddove, all'art.5, §5, pur riconoscendosi ai vescovi la facoltà di istituire «gruppi di studio o di esperti in questioni particolari», si puntualizza che siffatti organi collegiali non potranno mai esautorare quelli tipizzati dal *Codex*: a fortiori deve ritenersi inammissibile che vengano loro trasferite competenze afferenti alla potestà di governo episcopale; il testo dell'*Istruzione* può leggersi in *Apollinaris*, 1997, pp. 459 ss. Cfr. anche CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, *Apostolorum successores* (22 febbraio 2004), in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 22, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2006, che sottolinea come il governo della diocesi sia responsabilità personale del vescovo.

la Gerarchia all'adozione di misure coerenti ed efficaci²⁰.

In alcuni casi, ad avviso dell'orientamento *de quo*, senza le sollecitazioni e gli stimoli provenienti da siffatti organi l'episcopato non avrebbe affrontato con la dovuta energia i casi di abuso sessuale verificatisi nel proprio territorio, preferendo ricorrere a provvedimenti «tampone» quale la misura, rivelatasi del tutto inefficace, quando non addirittura deleteria, del mero trasferimento del *clericus* ad un altro ufficio. Ciò si sarebbe verificato soprattutto allorquando gli organismi in parola fossero stati costituiti, esclusivamente o quantomeno prevalentemente, da laici (nella pratica il laicato ne rappresenta, di regola, la componente preponderante): conseguentemente, non è mancato chi ha auspicato che in ordine alla repressione della pedofilia ecclesiastica il ruolo del clero venga ridimensionato in favore di quello dei laici. Questo ridimensionamento sarebbe opportuno soprattutto qualora occorra valutare, tramite l'indagine previa, la sussistenza, o meno, del *fumus boni iuris* relativo alle accuse mosse a carico del chierico²¹.

L'attribuire soltanto agli *ordinati in sacris* il compito di coadiuvare il vescovo nella valutazione degli elementi raccolti tramite l'indagine previa, onde decidere ponderatamente se il chierico vada perseguito e, in caso di risposta affermativa, secondo quale procedura, potrebbe tradursi non in un ausilio ad una efficace azione punitiva, bensì in un ostacolo alla stessa: non può escludersi, osserva la tesi in esame, che il ministro di culto sia indotto – da una sorta di istintiva empatia nei confronti di chi ha compiuto la stessa scelta di vita – a simpatizzare, anche inconsciamente, con il confratello a cui carico siano state sollevate accuse di crimini sessuali e possa, di conseguenza, nutrire una eccessiva indulgenza nei confronti dell'accusato, o, peggio, solidarizzare con lo stesso, «coprendone» gli illeciti²². Il ruolo del laicato sarebbe, perciò, quello di costituire una sorta di «coscienza critica» dell'autorità ecclesiastica, stimolandola a non sottovalutare la pedofilia e a perseguirla con il massimo rigore: senza l'apporto dei laici, conclude l'orientamento in parola, la potestà di governo episcopale potrebbe non essere in grado di sanzionare efficacemente il *delictum gravius contra mores*²³.

²⁰ Cfr. MARIA ELISABETTA GANDOLFI, *op.ult.cit.*, pp. 300 s. Cfr. anche G. MC., *Riprendere credibilità, in Il regno-attualità*, 14/2002, p. 484, ove si osserva che la presenza degli organi in parola rende assai improbabile che la normativa canonica sulla repressione della pedofilia ecclesiastica «rimanga in qualche diocesi lettera morta».

²¹ Cfr. LUIGI ORTAGLIO, *op.cit.*, pp. 105 s.

²² Cfr. *ivi*, p. 105, secondo cui se nella valutazione degli esiti dell'indagine previa l'Ordinario diocesano si avalesse della consulenza di laici, e non di *ordinati in sacris*, si eviterebbe «il rischio di una forma di solidale omertà da parte di chierici nei confronti del confratello indiziato».

²³ Cfr. MARIA ELISABETTA GANDOLFI, *op.ult.cit.*, p. 300.

La Congregazione per la Dottrina della Fede e, conseguentemente, la CEI hanno operato, invece, una scelta di segno opposto, assumendo l'autonomia decisionale del vescovo diocesano quale valore primario da tutelare.

3. *Non imputabilità all'Ordinario dei crimini sessuali commessi dai membri del presbitero*

L'autonomia dell'*episcopus* è ulteriormente ribadita dall'art. 6 delle *Linee guida*, laddove si afferma, lo abbiamo già evidenziato, come sia dovere precipuo del vescovo nella cui diocesi sono stati commessi i fatti delittuosi provvedere alla corretta e puntuale applicazione delle norme procedurali volte a punire l'autore del crimine. La norma, pur precisando che la Segreteria Generale della CEI cercherà di far fronte a tutte le esigenze che saranno prospettate dalle singole Chiese particolari²⁴, puntualizza che né la Conferenza stessa, né tantomeno la S. Sede possono essere ritenute responsabili degli eventuali atti di pedofilia commessi dai chierici italiani²⁵.

La precisazione non appare casuale, dato che talvolta è stato ipotizzato che la S. Sede possa essere ritenuta responsabile, quantomeno relativamente al profilo risarcitorio, degli atti di pedofilia ecclesiastica: l'obbligo di ristore le vittime degli abusi sessuali ricadrebbe anche sulla Sede Apostolica, in quanto responsabile della condotta di ciascun chierico che faccia parte della Chiesa cattolica²⁶.

²⁴ Cfr. l'art. 6, co. 3, delle *Linee guida (Il regno-documenti, 11/2012, p. 365)*, ove si afferma che la Segreteria Generale «assicura la sua disponibilità per ogni esigenza che sarà rappresentata, in spirito di servizio alle Chiese che sono in Italia e di condivisa sollecitudine per il bene comune».

²⁵ Cfr. l'art. 6, co. 2, delle *Linee guida (Il regno-documenti, 11/2012, p. 365)*, che così recita: «Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza Episcopale Italiana». Sulla nozione canonistica di responsabilità ed in particolare sulle sue peculiarità, cfr. MARIA D'ARIENZO, *Riflessioni sul concetto giuridico di responsabilità. Aspetti canonistici*, in questa *Rivista*, 2/2010, pp. 31 ss.; ID., *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Pellegrini, Cosenza, 2012, *passim*.

²⁶ Analizzano i tentativi di configurare in capo alla S. Sede una precisa responsabilità giuridica scaturente dagli atti di pedofilia posti in essere dai chierici cattolici, tentativi riconducibili principalmente alla giurisprudenza statunitense: ANGELO LICASTRO, *Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica* (www.statoeChiese.it), 31 maggio 2010, pp. 15-19; NICOLA BARTONE, *Il conflitto d'obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale*, in AA.VV., *Questioni attuali...*, cit., pp. 186 ss. Cfr. anche ERNEST CAPARROS, *La tutela penale dei diritti del soggetto nella società civile e in quella religiosa*, in AA.VV., *Processo penale...*, cit., pp. 260-268; SILVIA CANTONI, *Soggettività internazionale della Santa Sede ed immunità dalla giurisdizione*, in AA.VV., *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 647 ss.

Si tratta palesemente di una concezione non corretta del rapporto di subordinazione gerarchica intercorrente all'interno della comunità ecclesiale, concezione che erroneamente applica alla Chiesa modelli organizzativi o di stampo giuslavoristico, o afferenti al rapporto di preposizione²⁷. Il sacerdozio ministeriale non è diretto a perseguire un interesse proprio ed esclusivo della Sede Apostolica, o di forme intermedie di collegialità, attraverso lo svolgimento di attività di collaborazione realizzate alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità pontificia (o di quella vescovile)²⁸: né la «adeguata remunerazione» cui ciascun chierico ha diritto può essere assimilata ad una retribuzione²⁹.

Inapplicabile appare altresì la categoria della preposizione, presente in molti ordinamenti secolari tra cui quello italiano³⁰, giacché anche in tal caso si richiede che le mansioni affidate dal committente, nel corso della cui realizzazione è stato commesso l'illecito, vengano svolte nell'esclusivo interesse del committente stesso³¹. Nessuno dei *tria munera* è però finalizzato al con-

²⁷ Per una critica globale di siffatta concezione, cfr. MARIASSUNTA COZZOLINO, *Profili di responsabilità del vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti*, in AA.VV., *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato* (a cura di GIUSEPPE DALLA TORRE e PASQUALE LILLO), Giappichelli, Torino, 2008, pp. 343 ss.

²⁸ Si sofferma in particolare su questo profilo NICOLA BARTONE, *op.cit.*, pp. 186-188, il quale evidenzia l'irriducibilità del sacerdozio ministeriale alla categoria del lavoro subordinato così come individuata dalle legislazioni secolari di stampo occidentale (l'ordinamento italiano, all'art. 2094 c.c., definisce prestatore di lavoro subordinato «chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore»).

²⁹ Emblematico appare il can. 281,§1. La norma distingue, invero, tra il diritto dei chierici alla «remunerazione adeguata» ed il diritto alla «giusta retribuzione» riconosciuto a coloro che supportano i chierici nel far fronte alle necessità della vita quotidiana: la differenza terminologica non appare casuale, ma risponde alla diversa natura dei compiti svolti, compiti che soltanto nel secondo caso possono essere qualificati come prestazione lavorativa; parzialmente difforme il can. 390 del C.C.E.O., che prende in considerazione soltanto il diritto dei chierici al sostentamento. Va rilevato che la non assimilabilità della «remunerazione» percepita dagli *ordinati in sacris* alla «retribuzione» trova riscontro anche nella legislazione italiana, che, all'art. 25 della L. 222/85, stabilisce che «La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 [cioè quella corrisposta al chierico dall'ente presso cui svolge il proprio ministero, nonché dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero: *n.d.a.*] è equiparata, *ai soli fini fiscali* [il corsivo è nostro: *n.d.a.*], al reddito da lavoro dipendente».

³⁰ L'art. 2049 c.c. stabilisce, è noto, che «I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti». In dottrina, cfr., per tutti, ANNAMARIA GALOPPINI, *Padroni e committenti (responsabilità dei)*, in *Enc.giur., Aggiornamento XVII*, Treccani, Roma, 2009, pp. 1ss.

³¹ Cfr. ANGELO LICASTRO, *Ministri di culto: l'esperienza giurisprudenziale degli ultimi due lustri all'inizio del nuovo millennio*, in *Quad.dir.pol.eccl.*, 2001/3, pp. 988-990, secondo cui applicare la figura della preposizione «ai rapporti interni dell'organizzazione ecclesiastica significherebbe... travisare il ruolo di servizio che *tutti* [corsivo nel testo: *n.d.a.*] i membri di essa ricoprono nei riguardi della base comunitaria dell'istituzione confessionale cui appartengono, al fine di perseguire una «utilitas communis» non propria»; Id., *Danno e responsabilità...*, cit., pp. 24-28. In giurisprudenza,

seguimento di utilità proprie del Pontefice o del Collegio episcopale, considerato integralmente o parzialmente, giacché ogni forma di potestà risulta diretta al *bonum Ecclesiae*: il rapporto dialettico committente/preposto, con la conseguente responsabilità oggettiva del primo, non costituisce, pertanto, una categoria concettuale atta a sussumere la relazione di subordinazione gerarchica esistente all'interno dell'*ordo clericorum*.

La circostanza che le *Linee guida* sottolineino contestualmente l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Sede Apostolica ed alla Conferenza Episcopale, e la centralità del ruolo ricoperto dal vescovo diocesano nell'esercizio dell'azione repressiva non deve indurre a ritenere che a quest'ultimo possano essere giuridicamente ricondotte le conseguenze dannose dell'illecito commesso dal *clericus*.

Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha infatti escluso, in una *Nota* emanata il 12 febbraio 2004, che, in linea di principio, l'obbligo del vescovo diocesano di vigilare sul puntuale adempimento da parte dei presbiteri dei doveri inerenti allo stato clericale implichi una corresponsabilità per gli atti illeciti eventualmente commessi dagli stessi³²: l'Ordinario non può essere considerato il garante della legittimità di ogni azione posta in essere dai chierici incardinati nella diocesi, dato che la potestà di governo di cui è titolare risulta finalizzata esclusivamente a verificare il corretto esercizio del sacerdozio ministeriale, senza potersi esplicitare *tout court* in ogni ambito concernente la condotta del *clericus*, quale, ad es., quello dei rapporti interpersonali (intesi qui nella loro accezione più ampia)³³; né può essere

cfr. però Trib. Lecce, ordinanza 8 ottobre 2012, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 14 gennaio 2013, che, ritenendo che il vescovo diocesano assuma nei confronti del parroco il ruolo del committente, ha ritenuto legittimo estendere alla Curia vescovile la responsabilità civile scaturente dalla condotta di un sacerdote, il quale si era avvalso del proprio ruolo di parroco per commettere violenza sessuale. Critica la pronuncia salentina ANGELO LICASTRO, *Riappare un "dejà vu" nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 14 gennaio 2013, pp. 1 ss.

³² Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota, Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero* (12 febbraio 2004), in *Ius Ecclesiae*, 2004, pp. 825 ss.

³³ Cfr. *ivi*, pp. 827-829, secondo cui «Tale dovere di premura e di vigilanza da parte del Vescovo è limitato a tutto quanto riguarda lo stato proprio dei presbiteri, ma non costituisce un dovere generalizzato di vigilanza su tutta la loro vita... Tanto meno il Vescovo potrà essere ritenuto giuridicamente responsabile degli atti che riguardano la vita privata dei presbiteri, come l'amministrazione dei propri beni, l'abitazione e i rapporti sociali, ecc.». In dottrina, cfr. MARIASSUNTA COZZOLINO, *op. cit.*, pp. 315-328 e 343 ss.; LUCIANO EUSEBI, *Responsabilità morale e giuridica del governo ecclesiale. Il ruolo dei Vescovi in rapporto ai fatti illeciti dei chierici nel Diritto canonico e nel Diritto italiano*, in *Apollinaris*, 2010, pp. 223 ss.; ANGELO LICASTRO, *Danno e responsabilità...*, cit., pp. 19-24; MICHELE RIONDINO, *Connessione tra pena canonica e pena statutale*, in AA.Vv., *Questioni*

trascurata l'autonomia di cui l'ordinato gode nello svolgimento del proprio ministero³⁴.

Conseguentemente, non è configurabile in capo al vescovo una sorta di responsabilità oggettiva scaturente dagli abusi sessuali posti in essere dall'ecclesiastico. Solo eccezionalmente, continua la *Nota*, l'Ordinario potrebbe essere ritenuto corresponsabile degli illeciti commessi dai membri del presbitero e cioè qualora ricorra una delle seguenti ipotesi: il vescovo non abbia fornito al ministro di culto il supporto necessario a garantire il corretto adempimento degli obblighi connessi allo stato clericale; il vescovo, consapevole del crimine commesso dal *clericus*, non abbia attivato le procedure, giudiziali od extragiudiziali, previste dalla legislazione canonica al fine di assicurare il ripristino dell'ordine giuridico violato³⁵.

Si tratta di due fattispecie tassativamente individuate, la prima delle quali appare inapplicabile alla pedofilia ecclesiastica, giacché concerne il mancato adempimento dei doveri specifici dell'*ordo clericorum*, doveri tra cui non rientra, in quanto gravante su ogni fedele, quello di astenersi dal compiere abusi sessuali su un minore³⁶; la seconda potrà ravvisarsi assai raramente, poiché subordinata al preventivo accertamento della conoscenza da parte del vescovo degli atti di pedofilia perpetrati dal chierico.

Data la valenza *erga omnes* della *Nota*, il suo contenuto deve ritenersi applicabile anche a quella *pars Ecclesiae* identificata dalla Conferenza Episcopale Italiana: anzi, a nostro giudizio, le *Linee guida*, nel pronunciarsi in ordine all'eventuale corresponsabilità della Gerarchia, richiamano implicitamente quanto statuito dal Pontificio Consiglio. All'affermazione della non imputabilità degli atti criminosi né alla Conferenza Episcopale Italiana, né alla Sede Apostolica si accompagna la previsione del carattere eccezionale

attuali..., cit., pp. 202-205. Conseguentemente, con riferimento specifico all'ordinamento italiano, si esclude sia la responsabilità civile del vescovo (derivante da fatto altrui), sia la responsabilità, penale e civile, per fatto proprio: in ordine a quest'ultimo profilo viene reputato inapplicabile, infatti, l'art. 40 c.p., concernente, è noto, il rapporto di causalità, il cui co. 2 stabilisce che «Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». *Contra*, cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), 13 maggio 2013, pp. 1 ss., il quale ritiene configurabile, invece, una responsabilità, civile e penale, della Gerarchia.

³⁴ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota, Elementi...*, cit., p. 826, ove si rileva che «Il presbitero diocesano, però, non è un mero esecutore passivo degli ordini ricevuti dal Vescovo. Egli infatti gode di una legittima iniziativa e di una giusta autonomia».

³⁵ Cfr. *ivi*, p. 829. In merito, cfr. le considerazioni formulate da MARIASSUNTA COZZOLINO, *op.cit.*, pp. 332-341.

³⁶ Sul punto, cfr. MICHELE RIONDINO, *op. cit.*, p. 204, in particolare la nota n.16.

e residuale della responsabilità gravante sul vescovo diocesano. Il peculiare ruolo svolto dall'Ordinario nel prevenire e reprimere la pedofilia ecclesiastica, ruolo la cui centralità ed autonomia è insistentemente sottolineata dalle *Linee guida* – lo abbiamo evidenziato *supra* –, non implica parallelamente che dagli abusi sessuali posti in essere dai chierici derivi una responsabilità giuridicamente rilevante.

4. *Cooperazione con la comunità politica e salvaguardia della riservatezza: l'archivio segreto e le modalità di conservazione della documentazione concernente la punizione dei delitti contra mores*

La preoccupazione di garantire l'autonomia dell'episcopato non si è esplicitata soltanto in ambito endoecclesiale, ma ha influenzato anche le determinazioni adottate in ordine al rapporto con l'ordinamento statale. La CEI ha sottolineato l'esigenza che qualora la condotta del chierico sia qualificata illecita sia dal diritto canonico, sia dalla legislazione statale³⁷, l'*Ordinarius loci* collabori con l'autorità secolare, ma ha precisato, al tempo stesso, che questa cooperazione, pur essendo opportuna³⁸, non può assolutamente essere qualificata come obbligatoria: non sussiste a carico dell'autorità episcopale un dovere, giuridicamente sanzionabile, di coadiuvare l'azione repressiva posta in essere dalla magistratura statale³⁹.

Le *Linee guida* richiamano sia la normativa concordataria, sia la normativa unilaterale dello Stato italiano, osservando come dall'una e dall'altra risulti inequivocabilmente che sul vescovo diocesano non grava alcun obbligo di trasmettere all'autorità giudiziaria secolare né la *notitia criminis* ricevuta, né, tantomeno, informazioni inerenti allo svolgimento ed all'esito

³⁷ Cfr. l'art. 5 delle *Linee guida* (*Il regno-documenti*, 11/2012, p. 364), secondo cui qualora «siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile».

³⁸ Sull'importanza che la Chiesa cattolica ha sempre attribuito alla cooperazione con la comunità politica e sulla rinnovata valorizzazione di siffatta collaborazione da parte dell'ultima assise conciliare, cfr. LORENZO SPINELLI-GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II*, Giuffrè, Milano, 1985, *passim*.

³⁹ L'art. 5 delle *Linee guida* precisa che il vescovo «non ha l'obbligo giuridico [il corsivo è nostro: *n.d.a.*] di denunciare all'autorità giudiziaria statale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida» (cfr. *Il regno-documenti*, 11/2012, p. 365). Sul punto, cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *La reazione del diritto canonico agli abusi sessuali sui minori. Dal silenzio assordante alle «Linee guida»*, in *Daimon*, 11/2012, pp. 166 s., il quale critica la norma in parola, ritenendola non coerente con il principio di collaborazione Stato/Chiesa cui vanno improntati i rapporti di tipo concordatario.

di un eventuale procedimento penale canonico⁴⁰. Qualora l'Ordinario del luogo rivelasse fatti appresi nell'esercizio della potestà di governo, ed in particolare elementi inerenti alle procedure utilizzate per reprimere il delitto di pedofilia ecclesiastica, potrebbe configurarsi, anzi, la violazione di puntuali disposizioni canoniche volte a stabilire un obbligo di segretezza e/o di riservatezza per quanti partecipano della *potestas iurisdictionis*, soprattutto relativamente alla funzione giudiziaria⁴¹. La disciplina codiciale stabilisce, infatti, che su tutti coloro che ricoprono all'interno della diocesi un ufficio ecclesiastico grava il dovere di non rivelare a terzi nulla di ciò che hanno appreso in virtù dell'esercizio della potestà di governo di cui sono titolari: l'ampiezza ed il rigore di siffatto dovere sono rimessi alla regolamentazione dettata dalla legge generale o stabilita da ciascun singolo vescovo.

Appare ricollegata, sotto il profilo logico, al dovere *de quo* la disposizione secondo cui in ogni diocesi dev'essere obbligatoriamente istituito, accanto all'archivio generale, un archivio segreto nel quale vanno conservati i documenti riservati⁴²: l'accesso all'archivio segreto è consentito solo al vescovo diocesano o a persona da lui autorizzata – riteniamo sia questo il senso della norma che prevede che soltanto l'*episcopus* possa avere la chiave dell'archi-

⁴⁰ Le *Linee guida* fanno riferimento, tra l'altro, ad un documento della S. Sede e cioè alla *Guida alla conoscenza delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di violenze sessuali*, diretta ad illustrare, con un linguaggio comprensibile anche a chi non abbia alcuna preparazione giuridica, le modalità con cui l'ordinamento canonico sanziona i chierici che si siano resi autori di crimini sessuali a danno di minori (la *Guida*, resa pubblica il 12 aprile 2010, può leggersi in *Il regno-documenti*, 9/2010, pp. 261 s.). La *Guida* sottolinea l'obbligo della Gerarchia di rispettare le disposizioni della legislazione statale relative al dovere di denuncia dei reati, dichiarando che «Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte» (cfr. *Il regno-documenti*, 9/2010, p. 261). La CEI ha precisato, all'art. 5, co. 5, delle *Linee guida*, che siffatta affermazione «deve essere intesa in linea con quanto previsto dal diritto italiano» (cfr. *Il regno-documenti*, 11/2012, p. 365): conseguentemente, la trasmissione agli organi giudiziari statali della *notitia criminis* sarebbe obbligatoria solo qualora l'ordinamento secolare la prevedesse come tale; poiché nella legislazione italiana manca una statuizione in tal senso, non può che concludersi per l'insussistenza dell'obbligo *de quo*. Circa la portata del principio di cooperazione con l'autorità statale affermato dalla *Guida*, cfr. ALFONSO ESPOSITO, *Gli abusi sessuali su minori commessi da soggetti qualificati della Chiesa cattolica: note minime sul rapporto tra peccato e reato nella prospettiva della funzione rieducativa della pena*, in questa *Rivista*, 1/2011, pp. 158 s.

⁴¹ Cfr. il can. 471, che stabilisce che i componenti della curia diocesana devono mantenere il segreto su tutto ciò di cui sono venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio «secondo le modalità determinate dal diritto o dal vescovo».

⁴² Cfr. il can. 489, §1, secondo cui presso ogni curia diocesana deve esistere un archivio segreto nel quale devono essere custoditi «con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto» (sostanzialmente identico il can. 259, §1, del *C.C.E.O.*). Cfr. anche GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica, *La cura vigilantissima*, in *A.A.S.*, 2005, pp. 353 ss., che contiene la normativa concernente gli archivi della S. Sede, normativa che disciplina anche le modalità di consultazione.

vio segreto⁴³ –.

La prescrizione in parola appare particolarmente significativa perché, dopo aver previsto l'obbligatorietà dell'archivio segreto, prosegue dettando alcune regole relative alle modalità di conservazione degli atti concernenti i processi penali aventi per oggetto i delitti *contra mores* – tra i quali rientra, è risaputo, la pedofilia ecclesiastica –. Il legislatore ha così affermato, implicitamente, che la documentazione inerente alla repressione dei delitti in materia di «costumi», inclusa quella riferentesi all'indagine previa eventualmente svolta, va conservata nell'archivio segreto.

A questa cautela si aggiungono le summenzionate modalità peculiari di conservazione: si prevede, infatti, che con cadenza annuale si proceda alla distruzione degli atti inerenti ai giudizi penali volti a punire i crimini *contra mores*. Quest'obbligo vige in un duplice ordine di ipotesi: quando l'individuo la cui colpevolezza è stata acclarata mediante il processo – il canone usa l'espressione «rei» e non quella «imputato» o «accusato», il che sta ad indicare che la causa si è conclusa con un verdetto di colpevolezza – sia deceduto; quando siano decorsi dieci anni dalla emanazione della pronuncia di condanna (anche in questa fattispecie, quindi, l'istruttoria ha dimostrato la fondatezza dell'accusa). La disposizione in parola si chiude prevedendo che venga comunque conservato un sintetico resoconto della vicenda processuale, resoconto che deve obbligatoriamente includere il testo integrale della sentenza⁴⁴.

Si tratta di una norma volta a privilegiare l'esigenza della riservatezza: la distruzione degli Atti di causa, in particolare di quelli concernenti l'istruttoria – il cui svolgimento sarebbe perciò conoscibile soltanto nella misura in cui i dati probatori siano riportati nel testo della pronuncia –, può implicare, infatti, il sacrificio di valori giuridicamente rilevanti, come, ad es., il diritto ad esperire i mezzi di impugnazione straordinari, quali la *restitutio in integrum*⁴⁵, diritto che diverrebbe difficilmente esercitabile nel momento in cui la documentazione processuale non fosse più completa; evidentemente questi valori sono ritenuti poziori alla tutela della *privacy*.

Viene rilevato, al riguardo, che l'esigenza di garantire la riservatezza della

⁴³ Cfr. il can. 490 che, oltre a prevedere, al §1, che soltanto il vescovo possa accedere all'archivio segreto, stabilisce, al §2, che in caso di sede vacante l'Amministratore diocesano non possa consultare la documentazione ivi contenuta «se non in caso di vera necessità» (analogo il contenuto del can. 260 del C.C.E.O.). È stato sostenuto, fra l'altro, che anche l'ordinamento italiano dovrebbe rispettare l'inviolabilità dell'archivio segreto: cfr. LUCIANO EUSEBI, *op.cit.*, p. 242.

⁴⁴ Cfr. il can. 489, §2 (pressoché identico il can. 259, §2, del C.C.E.O.).

⁴⁵ Sulla *restitutio in integrum*, cfr. i cann. 1645-1648 (sostanzialmente identici i cann. 1326-1329 del C.C.E.O.).

documentazione contenuta nell'archivio segreto, lungi dall'aver valore autoreferenziale, è funzionale al *bonum Ecclesiae* e, quindi, al raggiungimento del fine ultimo della *salus animarum*: il segreto quale fattore di un pieno e libero esercizio della potestà di governo di cui la Gerarchia ha la titolarità⁴⁶. Il carattere necessario dell'archivio segreto e la previsione di particolari garanzie inerenti alla documentazione processuale relativa ai crimini *contra mores* appaiono rivestire, perciò, rilevanza non secondaria, in quanto direttamente connessi, secondo l'orientamento in oggetto, con il *munus regendi* e, di conseguenza, con la dimensione soteriologica propria della comunità ecclesiale.

Ciò potrebbe spiegare, forse, perché la prescrizione normativa relativa alla conservazione/distruzione degli atti processuali concernenti la punizione dei crimini contro la morale, prescrizione già alquanto rigorosa nella sua formulazione letterale, sia stata oggetto di una esegesi autentica che ne ha ulteriormente irrigidito il disposto: si è stabilito, infatti, che il summenzionato obbligo di conservare comunque una sommaria esposizione dei fatti di causa – comprensiva necessariamente della sentenza – riguardi soltanto l'ipotesi in cui il giudizio si sia concluso da un decennio e non anche l'ipotesi in cui il soggetto giudicato colpevole sia deceduto⁴⁷; in quest'ultimo caso l'eliminazione della documentazione processuale può essere integrale e l'eventuale conservazione del *summarius* è rimessa alla libera iniziativa del singolo vescovo.

⁴⁶ Cfr. PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Archivi ecclesiastici*, in *Enc. dir.*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1958, pp. 1019-1025; ID., *Biblioteche e archivi ecclesiastici*, in *Enc. giur.*, vol. V, Treccani, Roma, 1988, pp. 1 ss.; GERALDINA BONI, *Gli archivi della Chiesa cattolica*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 8-25, ove si evidenzia che «la tenuta di registri e archivi, per la Chiesa, è anzitutto funzionale allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, è immanente alla sua libertà di organizzazione» (p.19); ID., *Biblioteche e archivi ecclesiastici*, in *Enc. giur.*, *Aggiornamento XV*, Treccani, Roma, 2007, pp. 1 ss.; MAURIZIO MARTINELLI, *Giurisdizione dello Stato e sovranità della Chiesa cattolica. L'inviolabilità dei documenti conservati nell'archivio segreto della Curia diocesana*, in AA.VV., *Sovranità della Chiesa...*, cit., pp. 428-433. Cfr. anche BRUNA MARRO, *Tutela della privacy e registri ecclesiastici*, in AA.VV., *Sovranità della Chiesa...*, cit., pp. 400-405; ALESSANDRO CROSETTI, *Beni culturali di interesse religioso. I beni archivistici e librari*, in AA.VV., *Aequitas sive Deus. Studi...*, cit., pp. 751 ss.

⁴⁷ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, *Responsum ad propositum dubium* (5 agosto 1941), in *Acta Apostolicae Sedis*, 1941, p. 378. La circostanza che l'interpretazione autentica fornita dalla Commissione (oggi Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi) si riferisca ad una norma non più in vigore, perché contenuta nel Codice pio-benedettino, a nostro giudizio non ne inficia il carattere vincolante: la norma oggetto di interpretazione, più precisamente il can. 379,§1, del *Codex* del 1917, appare identica, infatti, al summenzionato can. 489,§2, del *Codex* del 1983. Sulle modalità di conservazione degli atti concernenti i giudizi di nullità matrimoniale, cfr. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Decreto generale esecutivo *Saepe saepius* (13 agosto 2011), in *Ius Ecclesiae*, 2012, pp. 483 s. (con nota di ALBERTO PERLASCA).

5. (*Segue*) *L'esercizio della potestas iudicandi; la tutela del rapporto fedele/chierico*

Le disposizioni fin qui esaminate trovano completamente in ulteriori prescrizioni riguardanti specificatamente la funzione giudiziaria⁴⁸. Il diritto processuale canonico prevede che coloro i quali esercitano la funzione giudicante, o, anche se con un ruolo diverso da quello del giudice, fanno comunque parte dell'organico dei tribunali ecclesiastici, devono osservare il segreto su quanto hanno appreso in ragione del proprio ufficio⁴⁹. L'operatività di siffatto dovere è subordinata, in linea di principio, alla circostanza che la sua violazione possa arrecare nocimento, spiritualmente o materialmente, ad una delle parti del giudizio: un regime particolare è previsto, però, per i procedimenti penali – che qui interessano maggiormente –, relativamente ai quali, in base all'esplicito disposto del codice, l'obbligo di segretezza vige in ogni caso⁵⁰ (un orientamento interpretativo assimila alle cause penali quelle matrimoniali, in quanto afferenti comunque all'*utilitas publica*). La violazione del dovere è sanzionata con una pena «congrua» che può consistere anche nella destituzione dall'incarico⁵¹.

Al fine di rafforzare ulteriormente la tutela della riservatezza si prevede che il giudice possa vincolare all'osservanza del segreto anche le parti del processo, i rispettivi legali e coloro che partecipano all'istruttoria in qualità di testimoni o periti⁵². Il principio della segretezza processuale, ribadito ed esplicitato anche in altre statuizioni normative, talune riferentesi al giudizio

⁴⁸ Per un'analisi globale di siffatte prescrizioni, cfr. JUAN GOTI ORDEÑANA, *Principios rectores del proceso canónico y orientaciones en el esquema de reforma*, in AA.Vv., *Estudios de derecho canonico y derecho eclesiastico en homenaje al profesor Maldonado*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1983, pp. 204-210 e 220 s.; GERALDINA BONI, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica e poteri autoritativi della magistratura italiana*, in AA.Vv., *Sovranità della Chiesa...*, cit., pp. 126-182.

⁴⁹ Cfr. il can. 1455, §§1-2, che vincola al segreto «giudici e collaboratori», specificando che tale obbligo di riserbo si estende anche a quanto accaduto durante la discussione collegiale in cui viene decisa la causa (il can. 1425, §1, vieta che vengano decise da un organo monocratico le cause più rilevanti – quali quelle concernenti la nullità dell'ordine sacro e del matrimonio, nonché quelle penali –, riservandole ad un tribunale collegiale composto da tre membri); analogo il contenuto dei cann. 1084, §1, e 1113, §§1 e 2, del C.C.E.O. Sul punto, cfr. SALVATORE FIOCCO, *La tutela penale della famiglia nel processo matrimoniale canonico*, in *Apollinaris*, 2003, pp. 529 ss.; NIKOLAUS SCHÖCH, *La disciplina da osservarsi nei Tribunali (artt. 65-91)*, in AA.Vv., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii"*, p. II, *La parte statica del processo* (a cura di PIERO ANTONIO BONNET e CARLO GULLO), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, pp. 219-221.

⁵⁰ Il can. 1455, §1, sottolinea che l'obbligo di segretezza vige «nel giudizio penale sempre» (identico, sotto questo profilo, il disposto del can. 1113, §1, del C.C.E.O.).

⁵¹ Cfr. il can. 1457; identico il dettato del can. 1115 del C.C.E.O.

⁵² Cfr. il can. 1455, §3 (pressoché identico il can. 1113, §3, del C.C.E.O.).

contenzioso ordinario⁵³, altre relative a procedimenti speciali, quali quelli matrimoniali⁵⁴, raggiunge certamente la massima intensità nelle cause con-

⁵³ Cfr. il can. 1598, §1, secondo cui soltanto gli avvocati hanno diritto ad ottenere «copia degli atti»: la parte può semplicemente prenderne visione presso la cancelleria del tribunale (o presso lo studio del proprio legale); è inoltre possibile che il giudice, al fine di evitare «pericoli gravissimi», proceda alla secretazione di uno o più atti di causa, escludendo i legali (e le parti) dalla possibilità di averne copia o semplicemente di prenderne visione. La norma trova rispondenza, anche letterale, nel can. 1281, §1, del C.C.E.O. Sul punto, cfr. CARLO GULLO, *La pubblicazione degli atti e la discussione della causa* (cann. 1598-1606; can. 1682, §2), in AA.Vv., *Il processo matrimoniale canonico* (a cura di PIERO ANTONIO BONNET e CARLO GULLO), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1994, pp. 677-685; JOAQUÍN LLOBELL, *La pubblicazione degli atti, la "conclusio in causa" e la discussione della causa* (artt. 229-245), in AA.Vv., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii"*, p. III, *La parte dinamica del processo* (a cura di PIERO ANTONIO BONNET e CARLO GULLO), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 516-543. Cfr. anche LUCIANO MUSSELLI-MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto canonico*, Monduzzi Editore, Bologna, 2002, pp. 114-116. Va altresì segnalato che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha escluso che la facoltà di secretazione possa essere esercitata nei confronti della totalità degli atti istruttori, traducendosi così nella omissione della pubblicazione degli atti. Sul punto, cfr. G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale "ob ius defensionis denegatum" nella giurisprudenza rotale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991, pp. 258-269; PAWEŁ MAŁECHA, *Le dispense dalle leggi processuali alla luce di recenti documenti della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, in *Ius Ecclesiae*, 2013, pp. 248 ss. Sulla possibilità che l'ordinamento canonico «affievolisca» i diritti del fedele qualora ciò sia funzionale al raggiungimento del *bonum Ecclesiae*, cfr. GAETANO LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 238-248.

⁵⁴ Cfr. l'Istruzione *Dignitas connubii* relativa, è noto, alla procedura da osservarsi nei giudizi di nullità matrimoniale. L'Istruzione, dopo aver ribadito il disposto del can. 1598 (cfr. *supra*, alla nota n. 53), precisa, all'art. 232, §1, che il giudice può subordinare la facoltà delle parti di prendere visione degli atti di causa all'impegno, assunto dalle stesse, «di non utilizzare quanto conosciuto da tale esame se non per esercitare il loro legittimo diritto di difesa in foro canonico», vietando così che quanto accaduto nell'ambito del giudizio ecclesiastico possa essere sottoposto alla cognizione della magistratura secolare; la mancata assunzione dell'impegno *de quo* impedirebbe alla parte di poter esaminare la documentazione processuale (l'art. 232, §2, precisa che in tal caso deve ritenersi che si sia «rinunciato alla facoltà di prendere visione degli atti»). Relativamente agli avvocati, poi, si sottolinea che gli stessi «sono gravemente tenuti» a non consegnare ad alcuno copia degli atti di causa, puntualizzandosi che questo divieto vige anche nei confronti dei rispettivi assistiti (art. 235, §2). Va altresì rilevato che nell'ambito del processo di nullità matrimoniale la summenzionata facoltà del giudice di secretare uno o più atti di causa (cfr. *supra*, alla nota n. 53) non potrebbe essere esercitata nei confronti dei legali, ai quali andrebbe perciò garantita in ogni caso la conoscenza integrale della documentazione processuale, ma soltanto delle parti: ciò in base al disposto dell'art. 230 dell'Istruzione.

Per una disamina della segretezza che circonda il processo matrimoniale canonico, cfr. SANDRO GHERRO, *Sul processo matrimoniale canonico: «pubblicazione degli atti» e «dibattimento»*, in *Dir. eccl.*, 1994, I, pp. 486 ss.: le considerazioni formulate dall'Autore appaiono ancora attuali, pur se antecedenti all'emanazione della *Dignitas connubii*; PAOLO MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2002, pp. 115 s.; VINCENZO TURCHI, *Publicità e segretezza*, in AA.Vv., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii"*, p. I, *I principi* (a cura di PIERO ANTONIO BONNET e CARLO GULLO), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, pp. 285 ss.; Id., *Il processo canonico di nullità matrimoniale: tra pubblicità e segretezza*, in AA.Vv., *Studi in onore di Piero Pellegrino*, vol. II, *Scritti di diritto canonico ed ecclesiastico* (a cura di MARIA LUISA TACELLI e VINCENZO TURCHI), ESI, Napoli, 2009, pp. 481 ss.; CARLO GULLO, *Sul segreto professionale del giudice ecclesiastico in rapporto al procedimento penale italiano* (nota a Cass., 11 febbraio 2009, n. 9866),

cernenti la punizione dei *delicta graviora* tra i quali rientra la pedofilia ecclesiastica.

L'art. 30 delle *Normae* stabilisce espressamente che va applicata la disciplina concernente il *secretum pontificium*, *secretum* che, è noto, risulta connotato da un particolare rigore⁵⁵. La disciplina *de qua* vincola all'assoluto riserbo tutti coloro che siano comunque coinvolti, a qualunque titolo, nello svolgimento del processo, nonché quanti, pur non avendo preso parte al giudizio, siano venuti a conoscenza, volutamente o casualmente, di notizie inerenti alla vicenda processuale⁵⁶: l'obbligo di mantenere il segreto, la cui violazione viene punita con «congrue pene», non termina con la decisione della causa e la pronuncia della sentenza definitiva, ma persiste nel tempo⁵⁷. L'ampiezza del novero dei soggetti vincolati, la rigorosa osservanza prescritta dalle norme, l'ultrattività temporale che caratterizza il segreto in parola indicano inequivocabilmente che il dovere di riservatezza assurge a valore primario da tutelare in modo puntuale ed inderogabile.

Alle disposizioni sin qui esaminate se ne aggiungono poi altre dirette ad attribuire rilevanza al rapporto fedele-ministro di culto, predisponendo una serie di garanzie atte a salvaguardarne l'afferenza ad una dimensione dell'esistenza particolarmente intima: non a caso queste garanzie operano in virtù del semplice fatto che il rapporto interpersonale coinvolga un ministro di culto, indipendentemente dal tipo di ufficio eventualmente ricoperto da quest'ultimo all'interno dell'organizzazione ecclesiastica.

Valore emblematico riveste l'inviolabilità del sigillo sacramentale che, vincolando ogni presbitero in ugual misura, a prescindere dal ruolo rivestito all'interno della Chiesa-istituzione, gli vieta di rivelare a terzi quanto appre-

in questa *Rivista*, 1/2012, pp. 479 s.; ENRICO VITALI-SALVATORE BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 191. Per considerazioni più generali sulle caratteristiche del processo matrimoniale canonico, cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Matrimonio e funzione giudiziaria*, in AA.VV., *Il giudizio di nullità...*, p. I, cit., pp. 235 ss.

⁵⁵ Cfr. l'art. 30, §1, delle *Normae*, cit., p. 504, secondo cui «Le cause di questo genere [cioè concernenti i *delicta graviora*: n.d.a.] sono soggette al segreto pontificio». Circa il regime giuridico del segreto pontificio, regime assai rigoroso e relativo a questioni di peculiare gravità, cfr. l'Istruzione *Secreta continere*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1974, pp. 89-92. Sulle connotazioni del processo penale canonico volto a sanzionare la commissione di un *delictum gravius*, cfr., per tutti, ANDREA BETTETINI, *Il diritto a un'adeguata tutela giurisdizionale (can. 221) e il processo penale canonico per i 'delicta graviora'*, in *Dir. eccl.*, 2008, I, pp. 113 ss.

⁵⁶ Cfr. l'art. 2 dell'Istruzione *Secreta continere*.

⁵⁷ La *Secreta continere* stabilisce, all'art. 3, che «Chi è tenuto al segreto pontificio ha sempre l'obbligo grave di rispettarlo»; l'art. 4, poi, nel riportare la formula del giuramento che dev'essere prestato da quanti sono obbligati a rispettare il *secretum pontificium*, precisa che il dovere di riservatezza perdura anche dopo «la conclusione delle cause e degli affari».

so in occasione dell'amministrazione del sacramento della Riconciliazione⁵⁸. Appare alquanto significativo, al riguardo, che sia le *Linee guida* formulate dalla CEI, sia la summenzionata *Lettera circolare* elaborata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede specificchino che l'esercizio dell'azione penale non possa mai pregiudicare la segretezza che deve inderogabilmente circondare il foro interno sacramentale: il dovere di riservatezza è talmente cogente da prevalere finanche sull'esigenza di punire un *delictum gravius* quale la pedofilia⁵⁹.

La preminenza della tutela del sigillo sacramentale non ha una valen-

⁵⁸ Cfr. il can. 983,§1, secondo cui «il sigillo sacramentale è inviolabile», sicché al ministro di culto è fatto divieto di rivelare, totalmente o parzialmente «con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa», quanto appreso durante la confessione. Il can. 984,§1, poi, estende la tutela del segreto sacramentale, stabilendo che il confessore non possa fare alcun utilizzo di quanto appreso: ciò anche quando l'utilizzo non implichi la divulgazione dei fatti che hanno costituito oggetto della confessione. L'inosservanza di siffatte prescrizioni è sanzionata con pene alquanto severe: la violazione diretta del sigillo sacramentale è punita con la scomunica, mentre per la violazione indiretta è prevista una pena proporzionata alla gravità della violazione stessa (cfr. can. 1388). Sostanzialmente identica la disciplina contenuta nel *C.C.E.O.* (cfr. i cann. 733, §1, 734, §1, 1456, §1).

Va altresì menzionato l'art. 4 delle *Normae*, cit., p. 500, che qualifica quale *delictum gravius* la violazione diretta ed indiretta del sigillo sacramentale; la norma sanziona anche l'ipotesi in cui qualcuno, laico o chierico, per un qualsivoglia motivo registri, avvalendosi di qualunque ritrovato tecnologico, il colloquio intercorso tra confessore e penitente, oppure deliberatamente divulghi attraverso i *mass media*, dopo averlo registrato, il colloquio stesso: ciò sia se la confessione si riferisca a peccati realmente commessi, sia se abbia per oggetto eventi inventati dal falso penitente (quest'ultima precisazione è dovuta probabilmente ad alcuni episodi, verificatisi negli ultimi anni, in cui dei giornalisti, allo scopo di condurre un'inchiesta circa il *modus operandi* del clero e circa la sua fedeltà, o meno, alle direttive pontificie, hanno assunto le vesti dei penitenti, raccontando falsamente di aver commesso dei peccati particolarmente gravi, concernenti generalmente la sfera sessuale, onde registrare la confessione, in particolar modo quanto detto dal chierico, e divulgarla poi nell'ambito di trasmissioni radiofoniche o televisive, oppure attraverso articoli sugli organi di stampa). Questo crimine era già stato disciplinato da un Decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Decreto* del 23 settembre 1988, in *A.A.S.*, 1988, p. 1367), che sanzionava con la scomunica *latae sententiae* «quicumque quovis technico instrumento ea quae in Sacramentali Confessione, vera vel ficta, a se vel ab alio peracta, a confessario vel a poenitente dicuntur, captat, aut communicationis socialis instrumentis evulgat»: su siffatto Decreto e sulla normativa antecedente, cfr. ANGELA SOLFERINO, *Aspetti della tutela penale del sacramento della confessione*, in *Dir. eccl.*, 1994, I, pp. 601 ss.

Cfr. anche SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA, *Monitum De litteris pro casu occulto mittenti*, in *A.A.S.*, 1935, p. 62, che disciplina le modalità attraverso cui informazioni concernenti i cd. casi occulti possono essere trasmesse al Tribunale della Penitenzieria competente, è noto, in ordine al foro interno ed alle indulgenze.

Per un'ampia disamina delle caratteristiche del sigillo sacramentale, cfr. PRIMO OTTILIO MARAZZATO, *Il «sigillum sacramentale» e la giurisdizione penale*, in *Archivio penale*, 1955, I, pp. 34-60; D. LUIGI VALENTI, *Sigillo sacramentale o segreto della sacramentale confessione*, *ibidem*, pp. 88 ss.; ARTURO CARLO JEMOLO, *Il segreto confessionale*, in *A.A.V.V.*, *Il segreto nella realtà giuridica italiana* (Atti del Convegno Nazionale, Roma, 26-28 ottobre 1981), Cedam, Padova, 1983, pp. 161-164; le considerazioni degli Autori in parola appaiono ancora significative, nonostante la sostituzione del Codice del 1917 con quello paolino-giovanneo.

⁵⁹ Cfr. l'art. 1 delle *Linee guida*, cit., p. 363, nonché l'art. I, lett. e), della *Lettera circolare*, cit., p. 335.

za esclusivamente intraecclesiale, ma è affermata anche in un'ottica interordinamentale: le *Linee guida* sottolineano che l'Ordinario, nell'accertare la sussistenza, o meno, di elementi che possano confermare la fondatezza dell'accusa mossa al chierico e legittimare così, in caso di esito positivo, l'apertura dell'indagine previa, deve rispettare la riservatezza del foro interno sacramentale⁶⁰; la *Lettera circolare*, alla quale le Conferenze Episcopali sono tenute ad adeguarsi, osserva che la collaborazione con le autorità civili, in ordine alla trasmissione della *notitia criminis*, non può mai concretizzarsi nella rivelazione di notizie apprese in occasione dell'amministrazione del sacramento della Penitenza⁶¹.

La riservatezza che circonda sia l'esercizio della *potestas regiminis* – in modo particolare l'attuazione della funzione giudiziaria, soprattutto in ordine alla repressione dei *delicta graviora* –, sia il rapporto chierico/fedele rende pienamente comprensibile la summenzionata precisazione con cui la CEI ha sottolineato l'inesistenza di un obbligo giuridico avente per oggetto la trasmissione all'autorità secolare dei dati e delle informazioni relativi agli abusi sessuali posti in essere dai chierici a danno dei minori. La partecipazione dell'Ordinario all'esercizio dell'azione penale – non va dimenticato che allo stesso, una volta accertata la non manifesta infondatezza della *notitia criminis*, spetta deferire il caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che, a sua volta, potrebbe avocare a sé il giudizio, oppure disporre che la causa continui ad essere trattata a livello diocesano⁶² – lo include indubitabilmente tra i soggetti vincolati a rispettare il segreto pontificio: né va trascurata la coerenza delle altre prescrizioni testé menzionate, le quali vincolano l'*episcopus* alla riservatezza.

Non a caso le *Linee guida*, che pur tacciono circa l'esigenza di rispettare il *secretum pontificium*, che non viene menzionato, richiamano esplicitamente la normativa inerente all'archivio segreto, del quale si ribadisce «l'inviolabilità»⁶³. Viene rammentato, inoltre, come qualunque tipo di docu-

⁶⁰ Cfr. l'art. 1 delle *Linee guida*, cit., p. 363, ove si stabilisce espressamente che le indagini volte ad accertare la verosimiglianza, o meno, della *notitia criminis* devono comunque rispettare «i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale».

⁶¹ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare*, cit., *loc.ult.cit.*, ove, all'art. I, lett. e), si osserva come il dovere gravante sul *fidelis* di rispettare la legislazione secolare concernente l'obbligo di trasmettere all'autorità statale le notizie di reato di cui si sia venuti a conoscenza non possa mai «pregiudicare il foro interno sacramentale». In dottrina, cfr. ERNEST CAPARROS, *op.cit.*, pp. 268-274, il quale sottolinea la preminenza del rispetto del *sigillum confessionis* sul dovere di cooperare con gli organi giudiziari dello Stato.

⁶² Cfr. l'art. 16 delle *Normae*, cit., p. 502.

⁶³ Cfr. l'art. 5 delle *Linee guida*, cit., p. 364, secondo cui «Rimane ferma l'inviolabilità dell'archivio segreto del Vescovo previsto dal can. 489 C.I.C.».

mentazione contenuto in altri archivi, o comunque afferente alla repressione della pedofilia ecclesiastica, possa essere trasmesso volontariamente all'autorità statale – ovviamente qualora ciò sia consentito dall'ordinamento canonico –, ma non possa essere acquisito coattivamente da parte della magistratura secolare (su questo punto torneremo *infra*)⁶⁴. Il dovere di cooperare con lo Stato in tutte le materie connesse con la realtà temporale, dovere attraverso cui la Chiesa dà attuazione pratica al principio di laicità, non comporta il sacrificio dell'indipendenza ed originarietà dell'ordinamento canonico, che costituiscono, anzi, il necessario presupposto di una collaborazione che realizzi la promozione dell'uomo e gli interessi della comunità politica senza pregiudicare il *bonum Ecclesiae*⁶⁵.

6. *La pronuncia n. 22827/2004 della Corte di Cassazione italiana: estraneità della funzione giudiziaria al sacerdozio ministeriale*

Data la prospettiva interordinamentale sottesa alla materia in esame – prospettiva ampiamente presente nelle *Linee guida*, come abbiamo evidenziato *supra* (paragr. 1 e paragr. 4) –, non può trascurarsi la tematica concernente la rispondenza, o meno, alla normativa italiana delle summenzionate prescrizioni canoniche relative alla riservatezza e/o segretezza che deve connotare l'esercizio della potestà di governo ed in specie della funzione giudiziaria. Le *Linee guida* riportano in appendice alcune disposizioni, sia unilaterali, sia frutto di negoziazione, contenute nella legislazione statale: ciò allo scopo di fornire ai vescovi ed ai loro collaboratori gli elementi idonei ad evitare che insorgano conflitti con l'autorità secolare.

⁶⁴ Cfr. l'art. 5 delle *Linee guida*, cit., pp. 364 s. Dissente dalla norma PIERLUIGI CONSORTI, *La reazione...*, cit., *loc.cit.*, il quale reputa non opportuno, data la delicatezza della materia avente per oggetto la salvaguardia del benessere fisio-psichico dei minori, l'aver assunto un atteggiamento di diffidenza nei confronti dell'autorità statale anch'essa interessata alla repressione e prevenzione della pedofilia.

⁶⁵ Sull'individuazione dell'esatto equilibrio intercorrente tra la *sana cooperatio* con la comunità politica e la tutela delle esigenze di segretezza proprie della comunità ecclesiale la canonistica non appare concorde, privilegiando ora l'uno, ora l'altro dei due profili. Cfr., a titolo esemplificativo, VELASIO DE PAOLIS, *Attualità del diritto penale della Chiesa*, in AA.VV., *Questioni attuali...*, cit., p. 26, il quale, nel ribadire la necessità del rispetto della normativa canonica concernente il segreto, sia sacramentale, sia di ufficio, sottolinea che la Chiesa «non può e non deve essere considerata il poliziotto dello Stato»; CHARLES J. SCICLUNA, *Delicta graviora. Ius processuale*, *ibidem*, pp. 79-83, il quale pone in risalto, invece, la necessità di coadiuvare lo Stato nell'esercizio dell'azione repressiva, onde realizzare appieno il bene comune, e precisa che nemmeno il segreto pontificio inibisce «l'esercizio legittimo del diritto o dell'obbligo di denuncia di un reato alle Autorità Statali» (p. 80). Cfr. anche MICHELE RIONDINO, *op. cit.*, pp. 219 s.

La normativa italiana contiene, è noto, alcune disposizioni volte a contemperare l'esigenza di far sì che l'autorità statale, in primo luogo quella giudiziaria, disponga di tutti i dati oggettivi necessari al concreto esercizio delle funzioni pubbliche affidatele, con l'esigenza di salvaguardare la riservatezza e/o segretezza che circonda determinate notizie⁶⁶: relativamente alla tematica oggetto del presente lavoro, siffatta riservatezza e/o segretezza scaturisce o dalle peculiari circostanze in ragione delle quali la notizia è stata appresa da chi, altrimenti, sarebbe tenuto, qualora ciò gli fosse richiesto, a rivelarla – il rapporto confidenziale intercorrente tra il fedele ed il ministro di culto –, oppure dalla particolarità che la divulgazione della notizia arrecherebbe pregiudizio ad una confessione religiosa, formazione sociale che, è noto, l'ordinamento secolare considera invece con particolare favore⁶⁷. Il contemperamento risponde, ovviamente, alla necessità di instaurare un corretto equilibrio tra esigenze che appaiono antinomiche⁶⁸, equilibrio che deve rispondere alla «tavola di valori» posta a base dell'ordinamento statale, la quale può non coincidere, quantomeno parzialmente, con quella assunta come parametro di riferimento dall'ordinamento canonico.

Assai significativo appare, sotto tale profilo, l'art. 200 c.p.p., che, è risaputo, esclude che siano obbligati a rendere testimonianza, in ordine a ciò che hanno appreso in virtù del proprio ruolo, i ministri di culto appartenenti alle confessioni i cui statuti non siano in contrasto con i principi fondamentali del diritto statale⁶⁹: siffatta garanzia opera purché non ricorra una

⁶⁶ Per un'analisi generale delle ragioni che all'interno dell'ordinamento italiano giustificano l'esistenza di ambiti connotati dalla segretezza, cfr., per tutti, A.A.V.v., *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, cit., *passim*; GIOVANNI PAOLOZZI, *Dei testimoni (Artt. 348-359 c.p.p.)*, Cedam, Padova, 1984, pp. 79 ss. In giurisprudenza, cfr., per tutte, Cass., 17 dicembre 1953, in *Giust. penale*, 1954, III, cc. 295 ss., ove si rileva che «L'inviolabilità dei segreti... costituisce un interesse sociale di così rilevante importanza da sovrastare al dovere civico della testimonianza» (c. 298).

⁶⁷ Sulla natura funzionale della tutela della segretezza, volta a garantire non solo gli interessi individuali di chi si è confidato con il ministro di culto, ma anche gli interessi istituzionali della confessione cui quest'ultimo appartiene, cfr., per tutti, ANGELO LICASTRO, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Giuffrè, Milano, 2005, *passim*; DANIELA MILANI, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Eupress FTL, Lugano, 2008, *passim*. Cfr. anche OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e società religiosa di fronte al Concordato*, Vita e Pensiero, Milano, 1980, pp. 266 s.

⁶⁸ Cfr. ANGELO LICASTRO, *Dichiarazioni ingiuriose rese nel procedimento di nullità matrimoniale e segreto professionale del giudice ecclesiastico*, in *Quad.dir.pol.ecl.*, 1990/1, p. 558.

⁶⁹ L'art. 200, co. 1, c.p.p. recita: «Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione...a) i ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano». Sul requisito della non contrarietà all'ordinamento statale, requisito già menzionato, è noto, dall'art. 8, co. 2, Cost., e sulla sua esatta interpretazione, cfr. LUCIANO MUSSELLI-VALERIO TOZZI, *Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina giuridica del fenomeno religioso*, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 143; MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto*

delle fattispecie peculiari in cui sussiste l'obbligo inderogabile di informare l'autorità giudiziaria di quanto è a propria conoscenza⁷⁰.

La norma trova completamento ed integrazione nel disposto degli artt. 256 e 271 c.p.p. anch'essi applicabili, per esplicita statuizione legislativa, ai summenzionati ministri di culto: il primo legittima il rifiuto di consegnare agli organi giudiziari la documentazione, cartacea od informatica, concernente segreti appresi in virtù dell'ufficio ricoperto⁷¹; il secondo vieta qualunque utilizzo delle intercettazioni, telefoniche od ambientali, che riproducano conversazioni o comunicazioni nelle quali si faccia menzione di fatti o notizie conosciuti in virtù del ministero spirituale svolto⁷². Né può trascurarsi l'esistenza di analoghe disposizioni riferentesi al processo civile⁷³.

ecclesiastico (5° edizione), Giappichelli, Torino, 2010, pp. 91 s.; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico* (4° edizione), Giappichelli, Torino, 2011, pp. 106-111; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico* (11° edizione, aggiornamento a cura di ANDREA BETTETINI e GAETANO LO CASTRO), Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 71-83.

Va sottolineato che questa disciplina processuale trova rispondenza in una norma di diritto penale sostanziale e cioè nell'art. 622, co. 1, c.p., che sanziona colui che, senza giusta causa, rivela un segreto appreso in virtù del proprio ufficio o professione, oppure lo utilizza a beneficio proprio o di terzi: condizione oggettiva di punibilità è che la rivelazione/utilizzazione sia idonea ad arrecare nocumento a chi ha confidato il segreto. Per un'analisi del disposto dell'art. 622 c.p. incentrata specificamente sui ministri di culto, cfr. PRIMO OTTILIO MARAZZATO, *op.cit.*, pp. 62 ss.; GERARDO MORELLI, *Gli ecclesiastici nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 438-440; ANGELO LICASTRO, *Tutela del segreto professionale e ministri di culto: il caso dei Testimoni di Geova*, in *Dir.fam.pers.*, 1997, pp. 259-264; DANIELA MILANI, *op. cit.*, *passim*. Cfr. anche ALBERTO CRESPI, *Segreto di confessione e consenso alla rivelazione* (nota a Cass., 17 dicembre 1953, cit.), in *Riv. it. dir. pen.*, 1954, pp. 373 ss.; CLAUDIA CIOTOLA, *I ministri di culto in Italia*, Pellegrini, Cosenza, 2009, pp. 38-44.

⁷⁰ L'art. 200 c.p.p. espressamente dispone che la garanzia non operi nei casi in cui i ministri di culto «hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria».

⁷¹ L'art. 256, co. 1, c.p.p. legittima «le persone indicate negli articoli 200 e 201», quindi anche i ministri di culto appartenenti a confessioni i cui statuti rispettino i principi basilari dell'ordinamento italiano, a rifiutarsi di consegnare agli organi giudiziari, che abbiano formulato un'esplicita richiesta in tal senso, i documenti, in formato cartaceo o elettronico, esistenti presso di esse: ciò a condizione che le stesse «dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione». Sul punto, cfr. ANGELO LICASTRO, *Ministri di culto: l'esperienza giurisprudenziale...*, cit., p. 982. In giurisprudenza, cfr. Trib.Milano – sez. riesame –, ordinanza 3 luglio 1996, in *Dir. fam.pers.*, 1997, pp. 214-216, ove si sottolinea come la redazione della dichiarazione scritta avente per oggetto l'inerenza della documentazione al segreto di ufficio costituisca *condicio sine qua non* dell'applicabilità della garanzia processuale.

⁷² L'art. 271, co. 2, c.p.p. stabilisce che «Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'art. 200, comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati».

⁷³ Di particolare interesse appaiono gli artt. 118, co. 1, e 249 c.p.c.: il primo, concernente il potere del giudice di disporre ispezioni su persone o cose, esclude espressamente che in tal modo le parti o i terzi possano essere costretti a violare il segreto professionale tutelato dall'art. 200 c.p.p.; il secondo, relativo alla facoltà del testimone di astenersi dal deporre, richiama espressamente quanto sancito dall'art. 200 c.p.p.

Non può sussistere alcun dubbio sull'applicabilità della normativa in parola ai ministri di culto cattolici: la Carta costituzionale, lungi dal riconoscere alla Chiesa il mero *ius statuendi*, attribuisce all'ordinamento canonico il carattere della primarietà⁷⁴, affermando così implicitamente che la questione relativa ad una eventuale incompatibilità con l'ordinamento italiano non è configurabile nemmeno a livello teorico. Più incerta appare l'individuazione dell'esatta estensione della garanzia apprestata: ciò sia alla luce del tenore delle disposizioni testé richiamate, sia in considerazione della presenza di ulteriori statuizioni, di origine bilaterale, aventi lo stesso oggetto.

La problematica in esame non si configura come meramente astratta, ma, anzi, appare ricca di implicazioni pratiche che ne accrescono la rilevanza. Non può sottacersi, invero, che, secondo un orientamento giurisprudenziale, l'esistenza di una legislazione di diritto comune, nonché di una normativa speciale concernente specificatamente i ministri di culto cattolici (su siffatte statuizioni speciali ci soffermeremo *infra*), volta a limitare i poteri istruttori della magistratura non esclude che quest'ultima possa disconoscere che il soggetto che invoca il rispetto del segreto sia realmente un ministro di culto e, conseguentemente, imporre che lo stesso deponga in qualità di teste o consegni la documentazione in proprio possesso⁷⁵.

L'orientamento *de quo* non può essere trascurato, in quanto espresso dalla Suprema Corte proprio con riferimento all'esercizio della funzione giudiziaria da parte della Chiesa. Secondo la Cassazione, la magistratura secolare, in attuazione dei propri compiti istituzionali (nel caso di specie si trattava della repressione di un crimine), può legittimamente ordinare che le venga consegnata copia degli atti del procedimento giudiziario canonico; le è altresì consentito di escutere in qualità di testimone il giudice ecclesiastico, nonché tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno preso parte al processo⁷⁶. In tal modo si consentirebbe allo Stato di esercitare la potestà punitiva, componente ineliminabile della sovranità, senza con ciò condizionare in alcun modo l'attività della magistratura canonica.

La pronuncia in oggetto non si riferisce direttamente all'argomento del presente lavoro, dato che concerne l'esigenza di acquisire tutti gli elementi probatori utili a dimostrare l'eventuale commissione di un reato, nel caso di specie quello di diffamazione, che si sarebbe consumata nel corso di un pro-

⁷⁴ È ben noto il disposto dell'art. 7, co. 1, Cost.

⁷⁵ Cfr. Cass., 12 marzo-14 maggio 2004, n. 22827, in *Dir.fam.pers.*, 2006, pp. 936 ss. (con nota di MARCO CANONICO); la sentenza può leggersi anche in *Cass.penale*, 2005, pp. 1615-1617 (con nota di LUCIANO MUSSELLI) e 1665, nonché in *Dir.eccl.*, 2005, II, pp. 125 ss.

⁷⁶ Cfr. Cass., 12 marzo-14 maggio 2004, cit., pp. 940-942.

cedimento canonico di nullità matrimoniale⁷⁷. Il principio di diritto da essa affermato ci pare però suscettibile di acquisire valenza generale. Né va trascurato che v'è un'alta probabilità che la condotta considerata criminosa dall'ordinamento canonico, in quanto integrante il *delictum gravius* di pedofilia ecclesiastica, venga qualificata quale reato anche dall'ordinamento statale⁷⁸: non può affatto escludersi, di conseguenza, che al fine di esercitare la potestà repressiva il giudice secolare avverta l'esigenza di acquisire prove testimoniali e documentali relative allo svolgimento del processo penale canonico.

La Suprema Corte ha affermato, invero, l'irrelevanza della normativa canonica concernente la segretezza del procedimento giudiziario; ha altresì escluso che il giudice ecclesiastico possa essere ritenuto incapace di rendere testimonianza davanti alla magistratura italiana.

In ordine a quest'ultimo profilo, la Cassazione ha precisato, innanzitutto, che sia la legislazione pattizia, sia la normativa contenuta nel codice di procedura penale, lungi dallo stabilire l'assoluta impossibilità di escutere quale teste un ministro di culto, prevedono semplicemente che lo stesso abbia la facoltà di astenersi dal deporre⁷⁹: la configurazione di una mera facoltà, sul

⁷⁷ Il Sig. V.F. si era rivolto alla giustizia ecclesiastica, chiedendo che il proprio matrimonio venisse dichiarato nullo a motivo dei disturbi psichici da cui era affetta la moglie, Sig.ra D.S.S. Terminato il procedimento canonico, in senso conforme alla domanda attorea, la convenuta aveva adito gli organi giudiziari statali, chiedendo che venissero condannati per diffamazione, ex art. 595 c.p., il marito ed altre tre persone che avevano testimoniato nel corso del giudizio di nullità: stando alla convenuta, invero, il marito ed i tre testimoni avevano reso al tribunale ecclesiastico dichiarazioni false, affermando che la stessa soffriva di disturbi mentali. In primo grado il giudice statale (Tribunale de L'Aquila) aveva assolto gli imputati (sentenza del 27 giugno 2001). La Sig.ra D.S.S. era ricorsa in appello, asserendo che la prova della consumazione del reato poteva essere desunta dalla consultazione degli atti del procedimento canonico e chiedendo, pertanto, l'acquisizione degli stessi da parte del giudice statale, nonché l'escussione, in qualità di testimoni, di quanti – giudice canonico ed altri membri del personale del tribunale ecclesiastico – erano a conoscenza delle dichiarazioni diffamatorie. Il giudice di secondo grado (Corte d'Appello de L'Aquila) aveva rigettato, però, la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale – ritenendola lesiva dell'indipendenza ed originarietà dell'ordinamento canonico – ed aveva anch'esso concluso per l'innocenza degli accusati (sentenza del 16 aprile 2003). Da qui il ricorso della Sig.ra D.S.S. alla Suprema Corte, ricorso accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e necessità di un nuovo giudizio d'appello.

⁷⁸ L'art. 6, §1, delle *Normae*, cit., p. 500, che individua quali siano i *delicta graviora contra mores*, e gli artt. da 600 *bis* a 600 *quinquies* e da 609 *bis* a 609 *octies* c.p., ove vengono descritti i crimini di natura sessuale, pur non essendo coincidenti, hanno indubbiamente vari punti di contatto.

⁷⁹ Cfr. Cass., 12 marzo-14 maggio 2004, cit., p. 941. Va rilevato come la diversità terminologica intercorrente tra il Concordato del 1929 e l'Accordo del 1984 suffraghi, limitatamente a tale profilo, il convincimento della Suprema Corte: mentre la norma del '29 vietava a qualunque autorità statale di chiedere agli ecclesiastici informazioni afferenti a quanto appreso nello svolgimento delle funzioni ministeriali, il testo attualmente vigente riconosce ai ministri di culto la semplice facoltà di rifiutarsi di rispondere. In dottrina, cfr. SERGIO LARICCIA, *Diritto ecclesiastico* (3° edizione), Cedam, Padova, 1986, pp. 188 s.; ID., *Ecclesiastici*, in *Enc. giur.*, vol. XII, Treccani, Roma, 1989, p. 7; SILVIO FERRARI,

cui esercizio è per di più possibile il sindacato del giudice, presuppone che l'ecclesiastico sia capace di testimoniare⁸⁰.

La Corte ha poi proseguito sottolineando come non sia affatto certo che il ministro di culto chiamato a svolgere le funzioni di giudice canonico possa invocare il segreto e, quindi, rifiutarsi di rispondere alle domande rivoltegli dal magistrato secolare. La funzione giudicante non sarebbe connessa, infatti, con il sacerdozio ministeriale, potendo essere svolta anche da laici⁸¹: condizione necessaria per poter ricoprire l'ufficio di giudice ecclesiastico non è,

L'evoluzione della normativa concernente lo status degli ecclesiastici, in AA.VV., *Il nuovo Accordo tra Italia e S. Sede* (Atti del Convegno Nazionale di Studio, Bari-Bisceglie, 4-7 giugno 1984 – a cura di RAFFAELE COPPOLA), Giuffrè, Milano, 1987, p. 160; ANGELO LICASTRO, *Indagini giudiziarie e ministero pastorale*, in *Dir. eccl.*, 1989, II, pp. 517-526; ID., *Ancora in tema di segreto professionale del «giudice» ecclesiastico (osservazioni a Cass. pen., Sez. V, sent. 12 marzo 2004, n. 22827)*, in *Quad. dir. pol.eccl.*, 2004/3, p. 794 s.; FRANCESCO ONIDA, *Ministri di culto*, in *Enc. giur.*, vol. XX, Treccani, Roma, 1990, pp. 1-4; MARIO PISANI, *Il processo penale nelle modificazioni del Concordato tra Italia e Santa Sede*, in AA.VV., *Studi in memoria di Pietro Nuvoione*, vol. II, *Problemi penalistici di varia attualità. Studi di diritto fallimentare. Altri studi di diritto penale dell'economia*, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 151 s.; RENATO BACCARI, *Omissioni intenzionali o sviste nel nuovo Accordo sui c.d. "privilegi" degli "ecclesiastici"?*, in *Scritti minori*, t. II, *Diritto ecclesiastico*, Cacucci, Bari, 1997, p. 490; MARIA TERESA STURLA, *Prova testimoniale*, in *Dig.discipl.penalistiche*, vol. X, Utet, Torino, 1999, pp. 421 s.; MARCO CANONICO, *Sulla sindacabilità penale delle dichiarazioni rese nel giudizio ecclesiastico di nullità matrimoniale* (nota a Cass., 12 marzo-14 maggio 2004, cit.), in *Dir.fam.pers.*, 2006, pp. 945-948; MARIO CHIAVARIO, *Confessioni religiose e processo penale: ulteriori appunti per un raffronto tra il codice Rocco e il codice vigente*, in AA.VV., *Aequitas sive Deus. Studi...*, cit., vol. II, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 1293 s.; MARIO DEGANELLO-BARBARA LAVARINI, *Il segreto del ministro di culto come limite alla testimonianza penale*, *ibidem*, pp. 1331 s.; CARLO GULLO, *Sul segreto professionale...*, cit., pp. 470 s. In merito all'*iter* che, nell'ambito del processo di revisione del Concordato, ha portato all'elaborazione della normativa vigente, cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *La riforma della legislazione ecclesiastica. Testi e documenti per una ricostruzione storica*, Pàtron Editore, Bologna, 1985, *passim*.

Deve altresì sottolinearsi che la Suprema Corte, in una pronuncia del febbraio del 2009, ha puntualizzato come non sia necessario che il giudice informi specificamente il ministro di culto della possibilità di astenersi dal testimoniare, giacché deve presumersi che quest'ultimo, rientrando latamente nel novero dei «professionisti», sia consapevole del peculiare *status* giuridico riconosciutogli dall'ordinamento italiano: in tal senso depone l'art. 200 c.p.p., che non prevede alcun obbligo informativo a carico dell'autorità giudiziaria. Sul punto, cfr. Cass., 11 febbraio 2009, n. 9866, in questa *Rivista*, 1/2012, pp. 464 ss. In dottrina, cfr. SERGIO RAMAJOLI, *La prova nel processo penale*, Cedam, Padova, 1995, p. 99.

⁸⁰ Cfr. Cass., 12 marzo-14 maggio 2004, cit., pp. 941 s. La Corte osserva, tra l'altro, come al giudice canonico non sia applicabile l'art. 197 c.p.p., che esclude che possa assumere il ruolo di testimone colui che nell'ambito del medesimo processo sta svolgendo, od ha svolto, l'ufficio di giudice. Perché la norma sia applicabile occorre, infatti, che i due ruoli vengano assunti all'interno dello stesso procedimento: non sussiste perciò incompatibilità tra il ruolo di giudice in una causa afferente all'ordinamento canonico e quello di testimone in un processo instaurato dinanzi alla magistratura secolare. Concorda con il ragionamento seguito dai giudici ANGELO LICASTRO, *Ancora in tema di segreto professionale...*, cit., p. 796.

⁸¹ Cfr. Cass., 12 marzo-14 maggio 2004, cit., *loc.ult.cit.*, secondo cui «La funzione di giudice ecclesiastico non è riservata ai sacerdoti, ma rientra nell'ambito delle attività «laiche». Sembra concordare con la Suprema Corte MARCO CANONICO, *op.cit.*, pp. 945 s.

osserva la sentenza in parola, la ricezione del sacramento dell'ordine, bensì l'acquisizione di una conoscenza «tecnica» delle norme, sostanziali e processuali, proprie dell'ordinamento canonico, conoscenza che non rientra tra le prerogative esclusive del ministro di culto⁸². La pronuncia ha affermato, infine, quale dato certo ed incontrovertibile, che nessuna forma di segreto può essere invocata da chi abbia preso parte al processo canonico svolgendo funzioni diverse da quelle proprie del giudice⁸³.

7. Considerazioni critiche: insussistenza del dovere di consegnare copia della documentazione processuale

La sentenza in esame non può non suscitare alcune perplessità: ciò sia laddove si afferma il dovere dell'autorità ecclesiastica di consegnare alla magistratura statale, che ne abbia fatto richiesta, copia degli atti di causa, sia laddove si enuclea, in capo al giudice canonico e a quanti abbiano preso parte al procedimento, il dovere di rendere testimonianza⁸⁴.

Relativamente al primo profilo, va rilevato come la motivazione addotta dalla Suprema Corte a fondamento del dovere *de quo* non solo non sia applicabile alla generalità dei procedimenti giudiziari canonici, ma altresì non risponda pienamente al disposto normativo concernente l'esatta fisionomia delle relazioni intercorrenti tra lo Stato e la Chiesa in merito all'esercizio della funzione giudiziaria. I giudici hanno fondato l'esistenza del (presunto) obbligo di consegna degli atti processuali sulla circostanza che, trattandosi di un procedimento canonico di nullità matrimoniale, la pronuncia conclusiva sarebbe stata destinata ad avere effetti civili: da qui la necessità che l'autorità statale prendesse visione della documentazione processuale, onde poter valutare la sussistenza dei requisiti necessari, in primo luogo il rispetto del diritto di difesa, affinché la sentenza ecclesiastica divenisse civilmente rilevante⁸⁵.

⁸² Cfr. Cass., 12 marzo-14 maggio 2004, cit., p. 942.

⁸³ Cfr. Cass., 12 marzo-14 maggio 2004, cit., *loc.ult.cit.*, ove si afferma che «Nessun vincolo o divieto a testimoniare può, invece, essere sollevato ed eccepito per chi ha svolto funzioni di cancelliere o notaio, o per chi in altra veste è stato presente o ha avuto conoscenza dei dati di cui si chiede la prova. L'ambito "ecclesiale" nel quale il fatto si sarebbe verificato, non lo copre dal segreto nell'ambito dell'ordinamento italiano». Si sofferma su questo luogo della sentenza LUIGI LACROCE, *I ministri di culto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Dir. eccl.*, 2012, p. 740.

⁸⁴ Per una critica globale della sentenza *de qua*, cfr. PAOLO MONETA, *Processo matrimoniale canonico e diritto penale italiano*, in *Dir. eccl.*, 2009, I, pp. 399 ss.; ID., *Poteri dello Stato e autonomia della funzione giudiziaria ecclesiale*, in *Dir.fam.pers.*, 2011, p. 1829, il quale ritiene che la pronuncia della Cassazione vada ricondotta nell'ambito di «una certa ripresa di atteggiamenti di stampo laicista»; NICOLA BARTONE, *op. cit.*, pp. 175-178.

⁸⁵ Cfr. Cass., 12 marzo-14 maggio 2004, cit., p.940, secondo cui, dato che la pronuncia canonica

È di palmare rilevanza che le argomentazioni svolte dalla Cassazione sono applicabili soltanto a quei giudizi il cui esito sia suscettibile di acquisire efficacia civile, giudizi che si identificano essenzialmente con le cause matrimoniali conclusesi con sentenza declaratoria della nullità⁸⁶, nonché con i procedimenti previsti dall'art. 23, co. 2, del Trattato Lateranense (concernenti, è noto, materie spirituali o disciplinari ed aventi per oggetto ecclesiastici o religiosi)⁸⁷. Il dovere di fornire alla magistratura secolare copia degli atti non riguarderebbe, pertanto, la totalità dei processi canonici, ma soltanto i casi in cui la pronuncia ecclesiastica sia idonea, per espressa statuizione legislativa, a produrre effetti anche nell'ordinamento italiano.

In siffatta categoria rientrerebbero, almeno così ci pare, anche i giudizi aventi per oggetto la punizione del chierico che si sia reso colpevole di pedofilia: essi possono venire inclusi, infatti, tra i procedimenti cui fa riferimento l'art. 23 cpv. e, conseguentemente, tra quelli che, in quanto suscettibili di produrre effetti civili, non godrebbero di segretezza assoluta.

Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte appare quantomeno singolare, giacché non si comprende, almeno a nostro parere, quale sia il nesso intercorrente tra la possibile esecutività civile e la facoltà della magistratura statale di violare la segretezza del procedimento canonico. Se una simile facoltà fosse effettivamente configurabile, dovrebbe riguardare tutti i giudizi svoltisi davanti all'autorità ecclesiastica, indipendentemente dal fatto che la sentenza sia o meno suscettibile di acquisire efficacia civile. Ciò tanto più che l'esistenza in capo ai giudici secolari della facoltà *de qua* è stata giustificata, in larga misura, sulla base della necessità di consentire allo Stato di acquisire tutti gli elementi necessari all'esercizio della potestà repressiva⁸⁸. L'esigenza di punire i crimini non può essere influenzata dalla possibile rile-

declaratoria della nullità matrimoniale era destinata a divenire civilmente rilevante, «i verbali non potevano essere considerati segreti, in quanto al procedimento per l'accertamento della nullità matrimoniale andavano applicate norme non difformi ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano».

⁸⁶ È noto che l'art. 8, n.2, dell'Accordo di Villa Madama prevede che «le sentenze di nullità di matrimonio» pronunciate dai tribunali ecclesiastici possano produrre effetti all'interno dell'ordinamento italiano.

⁸⁷ L'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense stabilisce, è risaputo, che rivestiranno «piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari». Sulla portata dell'art. 23 cpv. ci sia consentito rinviare a PIETRO LOJACONO, *L'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense: tentazioni giurisdizionaliste e tutela dell'ordinata colligatio (A vent'anni dalla stipula dell'Accordo di Villa Madama)*, in *Iustitia*, 2004, pp. 247 ss.

⁸⁸ Cfr. Cass., 12 marzo-14 maggio 2004, cit., *loc. ult. cit.*, ove si sottolinea la possibilità che condotte tenute all'interno del giudizio canonico integrino «fattispecie di reati».

vanza civile della causa canonica: se nel corso del procedimento ecclesiastico si sono verificati fatti che, ai sensi della legislazione statale, integrano una fattispecie criminosa, o se, comunque, la conoscenza di quanto è avvenuto nell'ambito del procedimento stesso può essere di ausilio al giudice statale per esercitare l'azione repressiva, nessuna rilevanza può essere attribuita, a nostro giudizio, ad eventuali forme di collegamento intercorrenti tra ordinamento secolare ed ordinamento canonico.

Il riferimento alla possibile esecutività civile della pronuncia canonica, quale criterio scriminante per stabilire la sussistenza, o meno, dell'obbligo di consegna della documentazione processuale, appare insoddisfacente non solo sotto il profilo «quantitativo», ma anche sotto quello «qualitativo».

La dottrina⁸⁹ ha rilevato come la giurisdizione canonica non sia istituzionalmente destinata alla produzione degli effetti civili: l'esercizio della *potestas iudicandi* costituisce manifestazione della indipendenza ed originalità della società ecclesiale, mentre l'esecutività civile rappresenta una mera eventualità. Emblematico appare l'Accordo del 1984 che prevede siano delibabili soltanto le sentenze dichiarative della nullità del matrimonio concordatario, senza fare alcuna menzione di quelle che, rigettando l'istanza attorea, affermino invece la validità del vincolo⁹⁰ (la possibilità che anche siffatte pronunce acquisiscano esecutività civile è alquanto controversa⁹¹).

Né va trascurato che la delibazione, lungi dal configurarsi come un evento automatico ed ufficioso, è rimessa, ai sensi della normativa pattizia, alla libera decisione dei coniugi, o quantomeno di uno di essi⁹²: il che rende pienamente possibile, se non probabile, che anche una pronuncia suscettibile di acquisire gli effetti civili possa rimanere «confinata» all'interno dell'ordinamento canonico qualora i contraenti non abbiano interesse alla sua de-

⁸⁹ Cfr. LUCIANO MUSSELLI, *Libertà di giurisdizione della Chiesa e poteri del giudice penale in materia probatoria* (nota a Cass., 12 marzo-14 maggio 2004, cit.), in *Cass.penale*, 2005, p. 1618; MARCO CANONICO, *op.cit.*, pp. 948 s.; GERALDINA BONI, *Giurisdizione matrimoniale...*, cit., pp. 69-71.

⁹⁰ Cfr. *supra*, alla nota n. 86.

⁹¹ In senso affermativo cfr. App. Napoli, 4 maggio 1995, in *Dir. eccl.*, 1995, II, pp. 478 ss. (con nota di ANDREA BETTETINI), nonché in *Dir.fam.pers.*, 1997, pp. 147 ss. (con nota di PAOLO DI MARZIO). In dottrina, cfr. ANDREA BETTETINI, *Sulla declaratoria di efficacia delle sentenze ecclesiastiche di validità del vincolo* (nota a App. Napoli, 4 maggio 1995, cit.), in *Dir. eccl.*, 1995, II, pp. 480 ss., il quale concorda sostanzialmente con la summenzionata pronuncia napoletana; dissente, invece, dalla sentenza *de qua* PAOLO DI MARZIO, *Riconoscibilità degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica che abbia revocato una precedente decisione dichiarativa della nullità di un matrimonio c.d. concordatario, cui era stata già riconosciuta efficacia civile con pronuncia passata in giudicato* (nota a App. Napoli, 4 maggio 1995, cit.), in *Dir.fam.pers.*, 1997, pp. 148 ss.

⁹² La delibazione delle pronunce di nullità è subordinata, ai sensi dell'art. 8, n.2, dell'Accordo del 1984, alla «domanda delle parti o di una di esse».

libazione. Analogo ragionamento può svolgersi in ordine ai provvedimenti contemplati dall'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense (incluse le sentenze di condanna per pedofilia ecclesiastica), giacché la norma ne condiziona la rilevanza nell'ordinamento italiano alla circostanza che l'autorità ecclesiastica ne faccia oggetto di una comunicazione ufficiale agli organi statali⁹³, comunicazione rimessa alla discrezionalità della Gerarchia.

Siffatte considerazioni appaiono ancora più rilevanti se si considera che la Suprema Corte, oltre a far menzione della necessità di sanzionare eventuali crimini, ha fondato la legittimità dell'acquisizione degli atti processuali sull'esigenza di verificare che nell'ambito del procedimento canonico tutte le parti coinvolte abbiano potuto usufruire del diritto di difesa⁹⁴. Ciò conferma ulteriormente che, secondo i giudici della Cassazione, esiste un nesso indissolubile tra il dovere di esibire gli atti del giudizio e la verifica delle condizioni alle quali è subordinata la delibazione delle pronunce dichiarative della nullità del matrimonio, condizioni tra le quali rientra, è risaputo, proprio il rispetto del diritto di difesa⁹⁵; così come gli effetti civili dei provvedimenti contemplati dall'art. 23, co. 2, del Trattato non possono mai tradursi, in virtù di quanto dichiarato dall'art. 2, lett. c), del Protocollo Addizionale all'Accordo del 1984, in una lesione dei diritti garantiti dalla Legge fondamentale, incluso ovviamente lo *ius defensionis*⁹⁶. Al di fuori di questi ambiti il rispetto, o meno, del diritto di difesa da parte dei tribunali ecclesiastici è giuridicamente irrilevante: l'acquisizione degli atti processuali perde quindi la propria utilità funzionale.

La *ratio decidendi* elaborata dalla Suprema Corte non consente perciò di affermare che la magistratura statale sia titolare del diritto, azionabile sempre e comunque, di acquisire gli atti di qualunque procedimento giudiziario canonico: siffatto diritto è ipotizzabile esclusivamente in ordine ad alcune tipologie di cause – quelle per le quali è espressamente prevista la possibilità di produrre effetti nell'ordinamento italiano – e soltanto qualora venga effettivamente chiesta l'esecutività civile della pronuncia conclusiva; in tutti

⁹³ Cfr. *supra*, alla nota n. 87.

⁹⁴ Cfr. Cass., 12 marzo-14 maggio 2004, cit., pp. 940 s., secondo cui la conoscenza della documentazione processuale canonica è «strumento fondamentale per l'espletamento del diritto di difesa».

⁹⁵ Com'è noto, l'art. 8, n.2, dell'Accordo di Villa Madama subordina la delibazione alla circostanza che nel corso del giudizio canonico le parti abbiano potuto esercitare il diritto di difesa «in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano».

⁹⁶ L'art.2, lett. c), del Protocollo Addizionale specifica che l'efficacia civile delle sentenze e dei provvedimenti canonici non può mai concretizzarsi in una lesione dei «diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani».

gli altri casi agli organi statuali non è riconducibile alcun potere d'imperio avente per oggetto la consegna della documentazione processuale.

Relativamente ai procedimenti penali volti a reprimere la pedofilia ecclesiastica deve ritenersi, pertanto, che finché l'autorità ecclesiastica non decida di ricorrere al disposto dell'art. 23, co. 2, del Trattato non sia configurabile alcun dovere di trasmissione degli atti alla magistratura statale che ne abbia fatto richiesta.

La *regula iuris* sancita dalla Cassazione, circoscritta, come abbiamo cercato di evidenziare, ai soli processi canonici suscettibili di acquisire effetti civili, sembra poi dotata di scarsa operatività pratica. Anche nel caso in cui la Gerarchia decidesse di comunicare ufficialmente alle autorità civili la sentenza di condanna di un chierico colpevole di molestie sessuali a danno di minori e, di conseguenza, la magistratura statale ordinasse la consegna degli atti processuali, ben difficilmente l'ordine troverebbe esecuzione, data la vigenza della disciplina relativa al *secretum pontificium* (cfr. *supra*, al paragr. 5). Né sarebbe ipotizzabile un'esecuzione coatta del comando *de quo*, giacché in tal modo si violerebbe il disposto dell'art. 7, co. 1, Cost.⁹⁷: apparirebbe senz'altro illegittimo un ordine di esibizione avente quali destinatari anziché soggetti interni all'ordinamento italiano organi, quali i tribunali ed i dicasteri ecclesiastici, non solo appartenenti ad un altro ordinamento primario, ma altresì presi in considerazione nello svolgimento di una funzione, quella punitiva, riconducibile senz'altro all'esercizio della sovranità. Il principio generale relativo alla intangibilità degli atti posti in essere *iure imperii*, implicitamente richiamato dal disposto costituzionale relativo alla reciproca indipendenza dello Stato e della Chiesa, troverebbe qui piena applicazione⁹⁸.

⁹⁷ Cfr. GINESIO MANTUANO, «Libertas convicii» *davanti ai tribunali ecclesiastici e diritto penale dello Stato* (nota a Pretura Notaresco, 30 settembre 1969, Pretura Roma, 23 febbraio 1970, Pretura Roma, 11 aprile 1970), in *Dir. eccl.*, 1971, II, pp. 162 ss.; LUCIANO MUSSELLI, *op.cit.*, p. 1619, secondo cui se la magistratura italiana violasse la segretezza che circonda i procedimenti canonici, il rapporto Stato-Chiesa verrebbe a configurarsi «secondo un'ottica non accettabile di neogiurisdizionalismo», in palese violazione dell'indipendenza e della sovranità della Chiesa; GERALDINA BONI, *op. ult. cit.*, pp. 104-123 e 183-188; MAURIZIO MARTINELLI, *op.cit.*, pp. 433 ss.; CARLO GULLO, *op. ult. cit.*, pp. 483 s. Cfr. anche MARCO CANONICO, *op.cit.*, pp. 951 ss., il quale, pur evidenziando la necessità di rispettare il precetto costituzionale, sottolinea come non siano sottratti alla giurisdizione statale eventuali comportamenti criminosi commessi nel corso di un processo canonico: da qui l'auspicio di una «piena collaborazione» (p. 957) dei tribunali ecclesiastici all'azione repressiva posta in essere dallo Stato; la collaborazione dovrebbe concretizzarsi anche nella consegna alla magistratura italiana delle copie degli atti dei procedimenti canonici, consegna da effettuarsi per via diplomatica.

⁹⁸ In dottrina, cfr., per tutti, GIUSEPPE DALLA TORRE, *Introduzione*, in AA.VV., *Sovranità della Chiesa...*, cit., pp. 12-17; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 346-351. Cfr. anche ENRICO G. VITALI, *L'Istituto per le Opere di Religione (I.O.R.) e il diritto italiano*, in *Dir.eccl.*, 1987, I, pp. 1183-1188; LUCIANO EUSEBI, *op. cit., loc.ult.cit.*, secondo cui qualora la magistratura statale volesse acquisire gli atti di un procedimento giudiziario canonico, dovrebbe ricorrere a modalità assimilabili

Appare poi estremamente improbabile che ad eseguire l'ordine di consegna sia il legale che abbia difeso il *clericus* accusato di pedofilia, unico soggetto, oltre al personale del tribunale, legittimato ad essere in possesso di una copia degli atti di causa (rammentiamo qui che la normativa canonica riconosce alla parte – nel nostro caso l'imputato – il diritto di prendere visione degli atti, ma non di farsene rilasciare una copia)⁹⁹. Il legale è obbligato, ai sensi della vigente disciplina codiciale, a non consegnare ad alcuno la documentazione processuale: di fronte ad un ordine di esibizione proveniente dalla magistratura statale potrebbe, a nostro giudizio, rifiutarsi di obbedire, invocando quale esimente il disposto dell'art. 51 c.p.

La disposizione, è risaputo, esclude che possa essere punito l'autore di una condotta qualificata in via generale ed astratta come criminosa, qualora nel caso concreto la condotta stessa costituisca adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica¹⁰⁰. Parte della dottrina ha rilevato, al riguardo, che il concetto di «norma giuridica» contemplato dall'art. 51 c.p. non può essere circoscritto alle sole disposizioni statali, ma va inteso in un senso più ampio comprensivo di tutte le statuizioni, interne od esterne al diritto italiano, che siano provviste dei connotati tipici della giuridicità, incluse quindi anche le prescrizioni canoniche¹⁰¹.

Siffatta opinione ha trovato riscontro nella giurisprudenza che in alcune pronunce, datate, ma non per questo poco significative, ha dichiarato non punibili quanti avevano partecipato in qualità di testimoni ad un giudizio canonico di nullità matrimoniale, rendendo dichiarazioni ritenute diffamatorie da una delle parti, basandosi proprio sull'esimente prevista dall'art. 51 c.p.: i testimoni avevano adempiuto un loro preciso dovere, quello di contribuire all'amministrazione della giustizia deponendo il vero, contemplato da statu-

alla rogatoria internazionale. In giurisprudenza, cfr. Cass., 17 luglio 1987, in *Dir. eccl.*, 1988, II, pp. 157 ss.; Cass., 9 aprile-21 maggio 2003, n. 441, *ibidem*, 2003, II, pp. 211 ss.; Trib. Brescia, 9 luglio 1999, *ibidem*, 2000, II, pp. 77 ss. (con nota di LUIGI LACROCE), nonché *ibidem*, 2001, pp. 60 ss. (con nota di CLAUDIO VIGLIENO); Trib. Roma, 19 febbraio 2002, *ibidem*, 2002, II, pp. 32 ss. (con nota di FRANCESCO FINOCCHIARO).

⁹⁹ Cfr. *supra*, alla nota n. 53.

¹⁰⁰ Com'è noto, l'art. 51, n.1, c.p. stabilisce che «L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità».

¹⁰¹ Cfr. PAOLO MONETA, *Processo matrimoniale...*, cit., pp. 412 ss.; ID., *Poteri dello Stato...*, cit., p. 1833, il quale sottolinea la precettività delle disposizioni canoniche destinate ad operare «nel profondo della coscienza individuale»; NICOLA BARTONE, *op.cit.*, pp. 182-186, ove, l'efficacia esimente delle norme canoniche viene fatta discendere dal combinato disposto dell'art. 7 Cost. e dell'art.51 c.p.; CARLO GULLO, *op. ult. cit.*, pp. 476 e 480. Cfr. anche STEFANO TESTA BAPPENHEIM, In utroque iure: *i Tribunali ecclesiastici e l'esimente ex art. 598 c.p.*, in questa *Rivista*, 1/2008, pp. 481 ss.

izioni giuridicamente rilevanti – le disposizioni contenute nel codice canonico –, o, quantomeno, avevano creduto di adempiere un obbligo giuridico, agendo così in buona fede (cd. scriminante putativa)¹⁰².

Il principio di diritto testé enunciato appare certamente applicabile anche all'ipotesi in cui il legale, sulla base del can. 1598, che consente a lui soltanto di ottenere dal tribunale una copia degli atti processuali, rifiuti di consegnare gli atti stessi al magistrato secolare che ne abbia fatto richiesta: anche la sua condotta risulterebbe non punibile, in quanto integrerebbe l'adempimento di un precetto giuridico, con conseguente inefficacia dell'ordine di esibizione.

8. *La repressione della pedofilia quale estrinsecazione della sovranità ed indipendenza della comunità ecclesiale*

La pronuncia della Suprema Corte non appare pienamente condivisibile anche laddove afferma che il giudice ecclesiastico non possa invocare la normativa sulla tutela del segreto ministeriale, onde astenersi dal testimoniare. Non può non rilevarsi, al riguardo, come né in dottrina, né in giurisprudenza vi sia unanimità circa l'ambito di operatività della facoltà di astenersi dal rendere deposizione giudiziale: ciò sia relativamente al requisito soggettivo, la qualifica di ministro di culto, sia relativamente al requisito oggettivo, la circostanza che la notizia sia stata appresa «per ragione del proprio ministero» cioè in virtù del peculiare ruolo svolto all'interno della confessione di appartenenza.

I due profili appaiono strettamente connessi giacché la dimensione soggettiva della segretezza non può considerarsi avulsa da quella oggettiva¹⁰³. Non a caso l'attenzione della dottrina si è concentrata su una duplice questione: individuare in che misura la qualifica di «ministro» possa riverberarsi sulle attività poste in essere dallo stesso, attribuendo loro una caratterizzazione peculiare atta a distinguerle da attività analoghe realizzate da un soggetto sprovvisto della qualifica *de qua*; stabilire se la circostanza di

¹⁰² Cfr. Pretura Notaresco, 30 settembre 1969, in *Dir. eccl.*, 1971, II, pp. 162 ss. (con nota di GINESIO MANTUANO, cit.); Pretura Roma, 23 febbraio 1970, *ibidem*, pp. 166 ss. (con nota di GINESIO MANTUANO, cit.), secondo cui ai fini dell'operatività dell'esimente prevista dall'art. 51 c.p. «Non è necessario che la norma...sia statutale, basta che essa sia una norma a cui l'ordinamento giuridico dello Stato riconosca libero vigore tra determinati soggetti» (p.175 s.), quale la disposizione canonica che impone al fedele di rendere la propria testimonianza, onde consentire al giudice ecclesiastico di raggiungere la *moralis certitudo* in ordine ai fatti oggetto del processo; Pretura Roma, 11 aprile 1970, *ibidem*, pp. 180 ss. (con nota di GINESIO MANTUANO, cit.).

¹⁰³ Cfr. DANIELA MILANI, *op. cit.*, pp. 99 s.

svolgere un'attività riconducibile, quanto alla natura oggettiva, alla nozione di «ministero» possa determinare l'attribuzione del ruolo di «ministro» ad un soggetto che, invece, ne sarebbe ordinariamente privo, in quanto carente delle connotazioni qualificanti atte a distinguerlo dal semplice fedele¹⁰⁴.

Data la summenzionata interrelazione esistente tra le due tematiche, la trattazione non può non essere unitaria, al fine di individuare la reciproca influenza che ciascuna delle due nozioni oggetto di indagine, «ministro» e «ministero», esercita sul contenuto dell'altra. Si è rilevato, al riguardo, come la predisposizione di particolari garanzie volte a limitare il potere, di cui il giudice è normalmente titolare, di acquisire tutti i dati e gli elementi dotati di rilevanza probatoria trovi giustificazione nell'esigenza di tutelare sia la posizione giuridica del fedele, sia il peculiare ruolo del ministro di culto¹⁰⁵: per il primo poter fare affidamento sulla intangibilità del rapporto confidenziale intercorrente con il ministro costituisce *condicio sine qua non* dell'effettivo esercizio del diritto di libertà religiosa; per il secondo la facoltà di astenersi dal rispondere alle domande rivoltegli dal magistrato costituisce concreta estrinsecazione dell'afferenza del proprio ministero spirituale ad un «ordine» del tutto estraneo alla sfera di esplicazione della sovranità statale e nei cui confronti la comunità politica si è dichiarata incompetente.

Quest'ultima osservazione appare particolarmente significativa giacché, a nostro avviso, rende legittima nell'ambito dell'ordinamento italiano la segretezza che ai sensi della legislazione canonica circonda, lo abbiamo evidenziato *supra* (paragr. 4 e paragr. 5), la repressione del *delictum gravius contra mores*: è indubbio, infatti, che la potestà di sanzionare il chierico pedofilo rientra appieno nel novero delle attribuzioni spirituali proprie della società ecclesiale.

¹⁰⁴ Su entrambe le questioni, cfr., per tutti, ANGELO LICASTRO, *Ancora in tema di segreto professionale...*, cit., pp. 793 ss.; ID., *I ministri...*, cit., pp. 440-449 e 710-724.

¹⁰⁵ Cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, *Il caso del «calciatore pentito» ed il segreto confessionale*, in *Quad. dir.pol.ecc.*, 2001/3, pp. 1016-1020, secondo cui la tutela della segretezza è diretta a garantire sia l'autonomia dell'ecclesiastico nello svolgimento delle funzioni spirituali, e quindi la *libertas Ecclesiae*, sia il diritto alla riservatezza del fedele (l'Autore fa riferimento specifico alla Chiesa cattolica, ma crediamo che le sue considerazioni abbiano una valenza di ordine generale); CARLO CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana* (2° edizione), Giappichelli, Torino, 2005, p. 232; ANGELO LICASTRO, *I ministri...*, cit., p. 439; DANIELA MILANI, *op. cit.*, pp. 124-140. Ritengono, invece, che la *ratio* dell'art. 200 c.p.p. vada individuata esclusivamente nella protezione del diritto di libertà religiosa del fedele VINCENZO GAROFOLI, *Prova testimoniale, b*, *Diritto processuale penale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988, p. 777; CORRADA DI MARTINO, *Prova testimoniale, II, Diritto processuale penale*, in *Enc.giur.*, vol. XXV, Treccani, Roma, 1991, p. 10; MARIA TERESA STURLA, *op. cit.*, p. 421, secondo cui la facoltà di rifiutarsi di deporre è funzionale alla «soddisfazione di diritti del confidente, quali il diritto alla difesa, alla salute ed alla libertà religiosa che pure sono costituzionalmente garantiti».

Ci sembra che non si potrebbe giungere a conclusioni difformi nemmeno se si accogliesse l'indirizzo più restrittivo che rileva come all'interno delle confessioni religiose, ed in particolare della Chiesa cattolica, esistano molteplici forme di segretezza non tutte riconducibili all'ambito di operatività dell'art. 200 c.p.p. e, pertanto, non tutte suscettibili di protezione.

La tesi in esame fa riferimento, innanzitutto, al cd. segreto sacramentale al cui interno vengono ricompresi il *sigillum confessionis*, nonché altre fattispecie in cui si instaura un rapporto confidenziale tra il fedele ed il ministro di culto, rapporto determinato dalle funzioni di direzione e di guida spirituale di cui l'ecclesiastico ha la titolarità¹⁰⁶. A siffatta forma di riservatezza se ne affiancherebbe un'altra, quella cd. parasacramentale, che includerebbe tutte le ipotesi in cui il fedele, in conseguenza della partecipazione all'esercizio della potestà di governo di cui la confessione/istituzione è titolare, sia gravato dal dovere o possa usufruire della facoltà di mantenere il segreto: dovere e/o facoltà che potrebbero esplicitarsi o soltanto in ambito endoecclesiale – ad es., il diritto del chierico di non rispondere alle domande rivoltegli dal giudice canonico qualora le stesse concernano notizie apprese in virtù del «sacro ministero» –, oppure *erga omnes* – ad es., il dovere di non rivelare ad alcuno ciò che è contenuto nell'archivio segreto, o di mantenere il più assoluto riserbo su ciò che è avvenuto nell'ambito del conclave –¹⁰⁷.

Il segreto «sacramentale», prosegue l'*opinio* in parola, è diretto principalmente a garantire l'interesse del fedele a poter usufruire senza remore o condizionamenti del supporto spirituale fornito dal ministro; il segreto «parasacramentale» è volto prioritariamente, invece, a proteggere interessi riconducibili al ministro di culto, in quanto espressione dell'organizzazione istituzionale cui il credo ha dato vita¹⁰⁸. La diversità del bene protetto determinerebbe una difformità di tutela da parte dell'ordinamento italiano al cui

¹⁰⁶ Cfr. DANIELA MILANI, *op. cit.*, pp. 141-150. Sulla rilevanza anche nell'ordinamento italiano del *sigillum confessionis* previsto dalla normativa canonica, cfr. anche ERNESTO BATTAGLINI, *Il «sigillum confessionis» nel processo penale*, in *Giust. penale*, 1954, III, cc. 295 ss.; ALBERTO CRESPI, *op. cit.*, pp. 381-383, il quale però riconduce il segreto confessionale nell'alveo della previsione normativa contenuta nell'art. 622 c.p., ritenendo che il ministro di culto si trovi in una situazione identica a quella di qualunque altro professionista; PRIMO OTTILIO MARAZZATO, *op. cit.*, pp. 72 ss. Cfr. anche PAOLO TONINI, *La prova penale*, Cedam, Padova, 2000, p. 125, che ritiene che la legislazione processuale italiana tuteli esclusivamente il segreto confessionale.

¹⁰⁷ Cfr. DANIELA MILANI, *op. cit.*, pp. 150-156.

¹⁰⁸ Cfr. *ivi*, pp. 155 s., secondo cui le categorie della «sacramentalità» e della «parasacramentalità» vanno utilizzate in senso metaforico e cioè per distinguere le ipotesi «in cui il segreto è prevalentemente funzionale alla fruizione da parte del fedele di attività ministeriali essenziali per il conseguimento di un fine spirituale» dalle ipotesi in cui la ragione primaria della tutela della segretezza è «salvaguardare interessi istituzionali, sia essa congiunta o disgiunta con quella di garantire l'intimità e la riservatezza delle persone».

interno l'esercizio del diritto di libertà religiosa rivestirebbe rilievo preminente rispetto all'interesse della confessione – anch'esso comunque oggetto di garanzia – all'efficiente funzionamento delle strutture istituzionali.

Conseguentemente, l'ecclesiastico sarebbe certamente legittimato ad avvalersi della tutela prevista dagli artt. 200 e 256 c.p.p. ogniqualvolta avesse appreso le notizie nell'esercizio di quelle funzioni ministeriali delle quali, in base alle regole confessionali, è l'esclusivo titolare, sicché per il fedele il confidarsi con lui avrebbe costituito una sorta di necessità o di quasi necessità¹⁰⁹. Qualora, invece, le informazioni fossero state conosciute nello svolgimento di attività ricomprese sì nel ministero spirituale tipico degli ecclesiastici, ma funzionalizzate al soddisfacimento di esigenze riconducibili non alla posizione soggettiva del singolo fedele, bensì a quella istituzionale della confessione, non potrebbe concludersi per l'automatica applicazione delle garanzie previste dalla legislazione processuale italiana. Occorrerebbe verificare di volta in volta se l'eventuale rivelazione delle notizie sia atta a ledere l'autonomia di cui, per espresso disposto costituzionale, godono i culti, autonomia che in ordine alla Chiesa cattolica assurge al rango di indipendenza e sovranità¹¹⁰. Soltanto nell'ipotesi in cui l'esercizio di poteri istruttori da parte della magistratura secolare si configuri quale illegittima ingerenza negli *interna corporis Ecclesiae*, sarebbe ammissibile il rifiuto dell'ecclesiastico di rendere testimonianza.

Riteniamo che, anche accogliendo la partizione segreto sacramentale/segreto parasacramentale, non possa contestarsi che il chierico che abbia preso parte all'azione repressiva della pedofilia ecclesiastica sia titolare del diritto di non fornire alcuna informazione concernente quanto accaduto nell'ambito del procedimento canonico. Se si imponesse all'ecclesiastico di violare le norme confessionali relative all'obbligo di mantenere il segreto, si violerebbe il carattere primario dell'ordinamento canonico, interferendo con l'esercizio di una delle manifestazioni essenziali della sovranità quale la potestà punitiva. Né potrebbe sostenersi, almeno così ci pare, che il dovere del chierico di fornire le informazioni richieste si fondi sull'esigenza di consentire allo Stato di esercitare la propria sovranità – parioridinata, in virtù dell'art. 7 Cost., a quella della Chiesa cattolica – attraverso l'acquisizione di tutti gli elementi probatori necessari ai fini della punizione di un comportamento, quale la pedofilia, considerato criminoso anche dalla normativa secolare.

La presenza nella legislazione italiana di disposizioni quali gli artt. 200 e

¹⁰⁹ Cfr. *ivi*, pp. 168 s.

¹¹⁰ Cfr. *ivi*, p. 169.

256 c.p.p. dimostra inconfutabilmente che l'interesse pubblico alla punizione dei crimini può essere pretermesso ad altre esigenze ritenute prevalenti¹¹¹. Non v'è ragione, pertanto, alla luce anche, e soprattutto, del disposto dell'art. 7 Cost., di ritenere che l'interesse della Chiesa cattolica ad esercitare l'azione penale senza il timore di ingerenze da parte dello Stato non rientri tra le situazioni giuridiche suscettibili di limitare il potere istruttorio della magistratura secolare: ciò fermo restando, ovviamente, il diritto dello Stato a perseguire fatti qualificati come reati.

9. *La potestà punitiva quale componente del munus regendi: facoltà del chierico di astenersi dal testimoniare dinanzi al giudice italiano; possibile fruizione da parte dei laici*

Sia la tesi che individua varie forme di segreto, destinatarie all'interno dell'ordinamento italiano di tutela differenziata, sia la tesi che ritiene meritevoli di pari protezione il segreto atto a tutelare la libertà del fedele di avvalersi del ministero spirituale degli *ordinati in sacris* ed il segreto diretto a garantire l'interesse della confessione all'efficiente funzionamento delle strutture di governo ci sembrano legittimare il diritto dei chierici, che, con qualunque ruolo, abbiano partecipato ad un procedimento canonico volto a punire un *delictum gravius*, in specie quello di pedofilia, di rifiutarsi di rispondere alle domande rivolte dal giudice italiano. Ciò tanto più che il secondo degli orientamenti in esame, quello cioè maggiormente incline a ritenere che il *clericus* possa avvalersi delle guarentigie processuali poste dalla legge statale a presidio del cd. segreto professionale, ricomprende nell'ambito di operatività della garanzia apprestata dalla normativa secolare tutte le notizie di cui l'ecclesiastico è venuto a conoscenza in ragione del sacerdozio ministeriale¹¹².

La tutela opererebbe indipendentemente dalle concrete circostanze in cui la notizia è stata appresa; decisivo sarebbe il rapporto di consequentialità tra l'esercizio delle funzioni di chierico e l'apprendimento dell'informazione, sicché la facoltà di astenersi dal deporre, ed in genere dal rivelare quanto conosciuto, verrebbe meno soltanto in relazione a ciò di cui il *clericus* è stato sì informato a causa dello svolgimento del proprio ministero, ma in modo del tutto occasionale, cioè al di fuori del rapporto di causa/effetto

¹¹¹ Sulla preminenza della tutela della segretezza rispetto all'interesse alla repressione delle attività criminali, cfr., per tutte, Cass., 17 dicembre 1953, cit., cc. 296 ss.

¹¹² Cfr. ANGELO LICASTRO, *op.ult.cit.*, pp. 445-449.

tra l'esercizio del ruolo di ministro di culto e la conoscenza della notizia¹¹³.

Appare evidente che in un'ottica siffatta la partecipazione all'azione repressiva della pedofilia, essendo ricompresa nell'ambito del *munus regendi*, costituisca estrinsecazione della potestà di governo propria del sacerdozio ministeriale¹¹⁴: non va dimenticato, invero, che il *Codex* del 1983 individua nei chierici i soggetti giuridicamente idonei ad essere titolari della *potestas regiminis*¹¹⁵ – pur avendo sostanzialmente esteso anche ai laici la facoltà di ricoprire uffici ecclesiastici, sia pure tramite la formula, di non semplicissi-

¹¹³ Cfr. LAURA MARIA RENZONI, *Il diritto del ministro del culto cattolico di astenersi dal deporre in giudizio*, in *Archivio penale*, 1955, I, p. 98, ove si osserva che deve sussistere «una necessaria [corsivo nel testo: *n.d.a.*] connessione tra l'apprendimento del segreto e l'esercizio del ministero»; MARIO FERRABOSCHI, *Ecclesiastici, b) (dir. eccl.)*, in *Enc.dir.*, vol. XIV, Giuffrè, Milano, 1965, pp. 256 s.; ANGELO LICASTRO, *Indagini giudiziarie...*, cit., p. 525; ID., *Ancora in tema di segreto professionale...*, cit., p. 805; ID., *I ministri di culto...*, cit., p. 447, secondo cui una delle ipotesi in cui il rifiuto di deporre non sarebbe legittimo ricorrerebbe quando la notizia conosciuta «non abbia nel suo contenuto [corsivo nel testo: *n.d.a.*] alcuna attinenza con la prestazione lato sensu “professionale” (*rectius*: “ministeriale”)); CARLO CARDIA, *Stato e confessioni religiose. Il regime pattizio*, il Mulino, Bologna, 1992, pp. 195 s.; ID., *Principi...*, cit., pp. 232 s.; LUCIANO MUSSELLI-VALERIO TOZZI, *op. cit.*, pp. 143 s.; FRANCO CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 687 s.; GERALDINA BONI, *op. ult. cit.*, pp. 80 ss., che sottolinea come, antecedentemente alla summenzionata pronuncia della Cassazione, dottrina e giurisprudenza fossero concordi nel ritenere che la facoltà di astenersi dal testimoniare potesse essere esercitata in ordine a «tutto quanto l'ecclesiastico avesse conosciuto nell'esercizio sotto ogni forma del proprio ministero» (p. 88); MARIO CHIAVARIO, *op. cit.*, pp. 1298 s.; MARIO DEGANELLO-BARBARA LAVARINI, *op. cit.*, pp. 1347-1353; CARLO GULLO, *op.ult. cit.*, pp. 472 s.

¹¹⁴ Cfr. ANGELO LICASTRO, *Dichiarazioni ingiuriose...*, cit., pp. 554 ss., il quale sottolinea come tra la parte di un processo canonico e colui che svolge l'ufficio di giudice si instauri un «rapporto ministeriale» (p. 561): le considerazioni dell'Autore, formulate con riferimento specifico alla giurisdizione canonica sul matrimonio/atto, ci sembrano estensibili a qualunque processo che si svolga davanti ai tribunali ecclesiastici; PAOLO MONETA, *La giustizia nella Chiesa cattolica. Profili di attuazione pratica*, in *Daimon*, 4/2004, pp. 134-136, secondo cui la giustizia canonica «non può non essere indirizzata anch'essa al perseguimento delle finalità di santificazione dei fedeli e di edificazione di tutta la Chiesa»; ID., *Giudice ecclesiastico e ordinamento italiano*, in AA.VV., *Studi in onore di Piero Pellegrino...*, cit., pp. 300 s.; ID., *Processo matrimoniale...*, cit., pp. 407-409; ID., *Poteri dello Stato...*, cit., p. 1837, ove si osserva che «La funzione di rendere giustizia...costituisce, quindi, a pieno titolo, un'attività ministeriale»; GERALDINA BONI, *op. ult. cit.*, p. 88, la quale rileva che «pare incontrovertibile che l'attività giurisdizionale e processuale svolta da un ecclesiastico non può che essere qualificata come peculiare forma di esercizio di quel ministero pastorale che identifica e definisce nell'ordinamento statale la funzione specificamente protetta dal segreto»; CARLO GULLO, *op. ult. cit.*, p. 472, ove si pone in risalto che nella nozione di «ministero» vanno incluse «le diverse estrinsecazioni della potestà di governo della Chiesa (e fra queste la potestà giudiziale), rappresentando queste ultime le modalità attraverso le quali l'istituzione ecclesiastica persegue la propria finalità tipica e costitutiva». Non priva di significato appare, al riguardo, una pronuncia della Cassazione francese, secondo cui l'esercizio della funzione giudiziaria – nel caso di specie si trattava di un processo volto ad accertare l'eventuale nullità di un matrimonio – va ricompreso nell'ambito del ministero spirituale: cfr. Cour de Cassation, 29 marzo 1989, in *Quad.dir.pol.eccl.*, 1990/1, p. 563.

¹¹⁵ Cfr. il can. 129,§1, secondo cui «Sono abili alla potestà di governo...coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto»; sostanzialmente identico il can. 979, §1, del C.C.E.O.

ma ermeneusi, della «possibilità di cooperare» all'esercizio delle funzioni di governo¹¹⁶ –.

Sarebbe perciò pienamente legittimato ad avvalersi della facoltà di astenersi dal rispondere il chierico che, a qualunque titolo – giudice, Promotore di Giustizia, notaio, cancelliere, avvocato –, abbia preso parte al procedimento davanti alla Congregazione per la Dottrina della Fede, o a quello svoltosi davanti agli organi diocesani qualora la Congregazione, ai sensi dell'art. 16 delle *Normae*, non abbia avvocato a sé la causa; identica posizione processuale potrebbe assumere il *clericus* che, su incarico dell'Ordinario, abbia svolto il giudizio di verosimiglianza della *notitia criminis*, oppure abbia partecipato all'indagine previa. Né sarebbe ipotizzabile l'applicazione della previsione normativa che in talune ipotesi pone a carico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio l'obbligo di deporre¹¹⁷: ordinariamente, infatti, l'esercizio in ambito ecclesiale della funzione giudiziaria non comporta la titolarità delle summenzionate qualifiche soggettive.

Rimarrebbero sprovvisti di tutela, invece, i laici che avessero svolto un ruolo all'interno del procedimento repressivo della pedofilia ecclesiastica. La legislazione codiciale italiana riconosce la facoltà di astenersi dal rispondere soltanto ai ministri di culto¹¹⁸, il che sembrerebbe escludere dall'operatività della garanzia i non *ordinati in sacris*: per quest'ultimi potrebbe configurarsi un conflitto tra l'osservanza del precetto secolare, che impone alla persona interrogata di rispondere in modo veridico e completo, ed il rispetto della norma canonica, che, come abbiamo evidenziato *supra* (al paragr. 5), sottopone il procedimento al *secretum pontificium*.

L'eventualità qui prospettata non è meramente teorica, giacché la vigente legislazione canonica consente anche ad un laico di ricoprire uffici che comportino una partecipazione all'esercizio della funzione giudiziaria¹¹⁹: non casualmente il *Codex* puntualizza che l'indagine previa può essere compiuta da qualunque «persona idonea», quindi anche da un soggetto appartenente al

¹¹⁶ Cfr. il can. 129, §2, ove, è risaputo, si stabilisce che «Nell'esercizio della medesima potestà [di governo: *n.d.a.*] i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto»; analogo il tenore del can. 979, §2, del *C.C.E.O.* Sul punto, ed in particolare sulla difficoltà di armonizzare tra loro i due paragrafi del can. 129, cfr., per tutti, GIORGIO FELICIANI, *Il popolo di Dio*, il Mulino, Bologna, 2003, pp. 101-104.

¹¹⁷ L'art. 331, co. 1, c.p.p. prevede che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio se «nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto».

¹¹⁸ Cfr. *supra*, alla nota n. 69.

¹¹⁹ Il can. 1421, §2, così recita: «La Conferenza Episcopale può permettere che anche fedeli laici siano costituiti giudici; di essi, se la necessità lo suggerisce, uno può essere assunto a formare un collegio»; analogo il contenuto del can. 1087, §2, del *C.C.E.O.*

laicato¹²⁰. Il combinato disposto degli artt. 10-15 delle *Normae* prevede poi che la Congregazione possa consentire anche a chi non è presbitero di prendere parte – in qualità di giudice, Promotore di Giustizia, notaio, cancelliere, patrono – ad un processo avente per oggetto la punizione di un *delictum gravius* (inclusa la pedofilia ecclesiastica)¹²¹.

Una possibile soluzione verrebbe individuata se si aderisse a quell'orientamento interpretativo secondo cui qualora un laico, in conformità alle norme confessionali, realizzasse attività riconducibili a quelle cd. ministeriali, ciò lo legittimerebbe a fruire delle guarentigie concernenti i ministri di culto, inclusi l'art. 200 c.p.p. e le altre disposizioni atte a circoscrivere i poteri dell'autorità giudiziaria¹²²: la connotazione oggettiva del ruolo svolto si riverbererebbe sulla qualifica soggettiva.

Si è rilevato, innanzitutto, come la *potestas iudicandi*, inclusa la facoltà di sanzionare i crimini, quale la pedofilia, non possa essere annoverata tra le prerogative proprie del laicato, ma continui ad essere strettamente connessa con la titolarità dell'*ordo sacer*¹²³. La possibilità che un laico assuma

¹²⁰ Cfr. il can. 1717, §1; la norma trova rispondenza nel can. 1468, §1, del C.C.E.O.

¹²¹ Cfr. l'art. 15 delle *Normae*, cit., p. 502, secondo cui «alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense *dai requisiti del sacerdozio* [il corsivo è nostro: *n.d.a.*], nonché del dottorato in diritto canonico».

¹²² Cfr. ANGELO LICASTRO, *Ancora in tema di segreto professionale...*, cit., pp. 806 s.; ID., *I ministri di culto...*, cit., pp. 710-724, ove si osserva che «l'*esercizio di fatto* [corsivo nel testo: *n.d.a.*] di attività ministeriale dovrebbe consentire l'imputabilità della vera e propria qualifica civilistica di "ministro di culto"» (p. 711).

¹²³ Cfr. LUCIANO MUSSELLI, *op.cit.*, *loc.ult.cit.* Cfr. anche PAOLO MONETA, *La funzione giudiziaria nella dinamica della potestà di governo della Chiesa*, in AA.Vv., *Studi in onore di Gaetano Catalano*, t. III, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro), 1998, pp. 1039-1041, il quale, pur sottolineando che esiste una «stretta connessione fra *potestas iudicandi* e *potestas regendi*», reputa che «il problema dell'idoneità dei laici a svolgere la funzione giudiziaria meriti ulteriore riflessione».

Per considerazioni più generali sulla possibile partecipazione del laico all'esercizio della potestà di governo, cfr. GIORGIO FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, il Mulino, Bologna, 1984, pp. 133 s.; GAETANO LO CASTRO, *op. cit.*, pp. 70-91; PEDRO LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 116-118; DIMITRI SALACHAS, *I fedeli laici nel diritto delle Chiese Orientali Cattoliche*, in *Apollinaris*, 1989, pp. 678-683; SALVATORE BERLINGÒ, *Riflessi del Codice 1983 sulla dottrina: per una chiave di lettura della canonistica postcodiciale*, in *Ius Ecclesiae*, 1994, pp. 78-80; VITTORIO PARLATO, *Clero e laicato nell'esperienza ecclesiale cattolica*, in AA.Vv., *Incontro fra canoni...*, cit., vol. I, Cacucci, Bari, 1994, pp. 495-498; RINALDO BERTOLINO, «Sensus fidei», *carismi e diritto nel popolo di Dio*, in RINALDO BERTOLINO-LIBERO GEROSA-PETER KRÄMER-LUDGER MÜLLER-JULIEN RIES, *Antropologia, Fede e diritto ecclesiale* (Atti del Simposio Internazionale sugli studi canonistici di Eugenio Corecco, Lugano, 12 novembre 1994 – a cura di LIBERO GEROSA), Jaca Book, Milano, 1995, pp. 92-96; PETER KRÄMER, *Su cosa si fonda la «potestas sacra»? La concordanza tra Ordinazione e Giurisdizione in Eugenio Corecco*, *ibidem*, pp. 54-56; LUDGER MÜLLER, *Ordo Ecclesiae. Fondazione teologica e teologia del diritto canonico secondo E. Corecco*, *ibidem*, pp. 112-115; GIUSEPPE DOSSETTI, *I laici e l'apostolato*, in «Grandezza e miseria» del diritto della Chiesa (a cura di FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO), il Mulino, Bologna, 1996, pp. 217 ss.; RENATO BACCARI, *La partecipazione del Popolo di Dio ai «munera Ecclesiae»*, in *Scritti minori*, cit., t. I, *Diritto canonico*, Cacucci, Bari, 1997, pp. 305 ss.;

l'ufficio di giudice appare rivestire, invero, carattere eccezionale, giacché il *Codex* prevede che in linea di principio la funzione giudicante debba essere svolta da chierici: solo previa autorizzazione della Conferenza Episcopale è possibile che anche dei laici vengano nominati giudici; in caso di necessità, cioè qualora vi sia carenza di giudici chierici – crediamo che sia questa l'interpretazione preferibile della norma –, un giudice laico può essere inserito tra i membri di un collegio giudicante¹²⁴.

L'analisi delle disposizioni normative rende evidente, a nostro giudizio, che la nomina di un giudice laico è ritenuta una deroga ad un principio generale, deroga per di più non considerata dal legislatore con particolare favore: è necessaria l'autorizzazione dell'episcopato nazionale; il Codice utilizza la locuzione «permettere potest», che, almeno questa è la nostra interpretazione, accentua il carattere concessorio ed eccezionale del provvedimento autorizzativo eventualmente deliberato dalla Conferenza Episcopale; soltanto quando ciò sia necessario per assicurare il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia, un giudice laico può essere chiamato a far parte di un tribunale collegiale – un laico non può svolgere mai le funzioni di giudice monocratico –; in un collegio giudicante, sia esso formato da tre o da cinque giudici, non può esservi più di un laico (il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha stabilito, tra l'altro, che il giudice laico non può svolgere le funzioni di presidente¹²⁵).

LUCIA GRAZIANO, *Potestà e sacerdozio nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 1997, pp. 695 ss.; GERALDINA BONI, *L'uguaglianza fondamentale dei fedeli nella dignità e nell'azione*, in AA.Vv., *I diritti fondamentali del fedele. A venti anni dalla promulgazione del Codice*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, pp. 29 ss.; JUAN IGNACIO ARRIETA, *Libertà fondamentali e libertà fondamentale. Considerazioni attorno alla diversa posizione dei fedeli nella partecipazione alla missione della Chiesa*, *ibidem*, pp. 199 ss.; PAOLO MONETA, *Introduzione al diritto canonico* (2° edizione), Giappichelli, Torino, 2007, pp. 132 s.; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico* (3° edizione), Giappichelli, Torino, 2009, pp. 92-97; CARLO CARDIA, *La Chiesa tra storia e diritto*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 200-202; MARÍA BLANCO, *Protezione della libertà e dell'identità cristiana dei laici*, in *Ius Ecclesiae*, 2011, pp. 297 ss.; LUIS NAVARRO, *La condizione giuridica del laico nella canonistica dal Concilio Vaticano II ad oggi*, *ibidem*, pp. 319 ss.; JOSÉ RAMÓN VILLAR, *Gli elementi definitori dell'identità del fedele laico*, *ibidem*, pp. 339 ss.; SANDRO GHERRO, *Diritto canonico (nozioni e riflessioni)*, I, *Diritto costituzionale* (5° edizione), Cedam, Padova, 2011, pp. 247 ss.; FABIO VECCHI, *Approfondimenti tomistici sul "Fedele laico"*, homo intelligens *eletto alle artes intellectuales*, in AA.Vv., *Scritti in onore di Franco Bolognini*, Pellegrini, Cosenza, 2011, pp. 531 ss.; GERALDINA BONI-ANDREA ZANOTTI, *La Chiesa tra nuovo paganesimo e oblio. Un ritorno alle origini per il diritto canonico del terzo millennio?*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 148-161; PATRICK VALDRINI, *Fede, uguaglianza e organizzazione della Chiesa nel CIC del 1983*, in questa *Rivista*, 1/2013, pp. 78 ss. Cfr. anche ROBERTO MAZZOLA, *Testimoniare stanca. I laici nella Chiesa e nel mondo*, in AA.Vv., *Aequitas sive Deus. Studi...*, vol. I, cit., pp. 379-384, il quale sembra ritenere che la vigente legislazione canonica non consenta al laicato di partecipare effettivamente all'esercizio della *potestas iurisdictionis*.

¹²⁴ Cfr. *supra*, alla nota n. 119.

¹²⁵ Cfr. il Decreto emanato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 30 ottobre 1997.

La funzione giudiziaria appare tuttora connessa con la titolarità del sacerdozio ministeriale. Il giudice, quand'anche dovesse essere un membro del laicato, svolge comunque un compito riconducibile, per la sua natura oggettiva e per le finalità che è diretto a realizzare, alla missione istituzionale della Chiesa e cioè la *salus animarum*, missione la cui attuazione è affidata a tutti i fedeli, *in primis* ai chierici¹²⁶.

Il presupposto da cui ha preso le mosse l'*iter* logico-argomentativo della Suprema Corte appare così non corretto. Ciò con riferimento, in particolare, ai procedimenti concernenti i *delicta graviora*, procedimenti nei quali la presenza di un giudice laico è subordinata alla concessione di un'apposita dispensa da rilasciarsi di volta in volta da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede¹²⁷.

La circostanza che la potestà di giudicare sia estrinsecazione della *suprema lex Ecclesiae* ha indotto parte della dottrina a ritenere che anche il giudice laico possa avvalersi della facoltà di rifiutarsi di testimoniare, prevista, stando alla lettera del dettato legislativo, solo per i ministri di culto¹²⁸. Lo svolgimento di attività riconducibili al sacerdozio determinerebbe, in via eccezionale, l'ampliamento della nozione di ministro, che ricomprenderebbe anche i laici: la qualifica soggettiva sarebbe determinata dalla natura strutturale e dall'elemento teleologico propri dell'attività posta in essere. Analoga estensione potrebbe essere configurata in ordine a quei laici che nell'ambito del giudizio canonico abbiano ricoperto un ruolo diverso da quello di giudice (Promotore di Giustizia, Difensore del Vincolo, cancelliere, notaio, perito, patrono, etc.).

Questi ruoli svolgono un'attività indispensabile ai fini del corretto esercizio della funzione giudiziaria e, pertanto, contribuiscono, al pari del giudice, alla realizzazione dei compiti istituzionali propri della società ecclesiale: conseguentemente, dovrebbe ritenersi che anch'essi siano legittimati a fruire della normativa sul segreto ministeriale indipendentemente dal fatto che il loro titolare sia ordinato o meno¹²⁹. Qualunque soggetto che, ricoprendo un ruolo pubblico o rappresentando interessi privati, abbia preso parte ad un giudizio penale volto a sanzionare un chierico accusato di pedofilia potrebbe rifiutarsi di rispondere alle domande rivoltegli dalla magistratura statale.

¹²⁶ Cfr. PAOLO MONETA, *La funzione giudiziaria...*, cit., p. 1027, secondo cui «L'attività giudiziaria costituisce pur sempre, sia pure con peculiari modalità di estrinsecazione, un'attività di governo e, come tale, non può non essere anch'essa indirizzata al perseguimento delle finalità di santificazione dei fedeli e di edificazione di tutta la Chiesa».

¹²⁷ Cfr. *supra*, alla nota n. 121.

¹²⁸ Cfr. PAOLO MONETA, *Processo matrimoniale...*, cit., p. 410; ID., *Poteri dello Stato...*, cit., pp. 1834 ss. Cfr. anche GERALDINA BONI, *Giurisdizione matrimoniale...*, cit., pp. 90-92.

¹²⁹ Cfr. PAOLO MONETA, *Processo matrimoniale...*, cit., p. 411; ID., *Poteri dello Stato...*, cit., pp. 1837 s.

Del resto, prosegue l'orientamento *de quo*, se non si estendesse la facoltà di astenersi dal testimoniare anche agli ausiliari od interlocutori del giudice ecclesiastico, la disposizione sulla tutela del segreto ministeriale potrebbe essere facilmente elusa, giacché il magistrato secolare potrebbe acquisire le notizie «riservate» interrogando, anziché lo *iudex*, questi soggetti¹³⁰. Non a caso la legislazione italiana contiene una norma che, in linea di principio, vieta di escutere quali testimoni coloro che abbiano appreso le notizie da soggetti tutelati dalla normativa sul segreto ministeriale¹³¹: ciò proprio al fine di impedire che la normativa stessa venga agevolmente aggirata¹³².

10. *La normativa bilaterale e l'estensione della nozione di ministro di culto*

L'idea che, quanto meno ai fini dell'esercizio della facoltà di astenersi dal testimoniare, anche un laico possa essere considerato partecipe del sacerdozio ministeriale ha trovato, secondo l'*opinio* in parola, riscontro legislativo: ciò con riferimento non alla Chiesa cattolica, bensì ad alcuni culti acattolici, in particolare alla Chiesa battista ed alla Chiesa luterana. Alcune statuizioni di origine bilaterale non solo delineano una nozione di ministro di culto più ampia ed articolata, pur se più sfumata, di quella usualmente presa in considerazione dall'ordinamento statale (Intesa con l'UCEBI ed Intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni)¹³³, ma, inoltre, intro-

¹³⁰ Cfr. PAOLO MONETA, *Poteri dello Stato...*, cit., p. 1838. Cfr. anche LUCIANO MUSSELLI, *op.cit.*, *loc.ult.cit.*

¹³¹ Cfr. l'art. 195, co. 6, c.p.p., ove si vieta di interrogare il testimone in merito a «fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 [inclusi, quindi, i ministri di culto: *n.d.a.*] in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati».

¹³² Cfr. ANGELO LICASTRO, *Ancora in tema di segreto professionale...*, cit., p. 808; GERALDINA BONI, *op. ult. cit.*, pp. 99-100. Cfr. anche SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI, *Rapporti interordinamentali: Santa Sede, Stato della Città del Vaticano e Giudici ecclesiastici davanti al Giudice dello Stato*, in *Dir. eccl.*, 2012, p. 524.

¹³³ Cfr. l'art. 3 della L. 12 aprile 1995, n. 116 (legge avente per oggetto l'approvazione dell'Intesa con l'UCEBI), che fa esplicita menzione dell'esistenza, all'interno del culto battista, «di una pluralità di ministeri». Sul punto, cfr. FRANCO SCARAMUCCIA, *L'Intesa con la Chiesa Battista*, in *Coscienza e libertà*, 1998, pp. 38 s., secondo cui l'aver riconosciuto l'esistenza di molteplici forme di ministero costituisce «l'autentica novità dell'Intesa battista rispetto alle altre»; *Id.*, *L'Intesa battista: un'identità rispettata*, in *Quaderni della Scuola di specializzazione in Diritto ecclesiastico e canonico dell'Università di Napoli*, 6, *Le Intese viste dalle confessioni*, Jovene, Napoli, 1999, pp. 70 e 75-77, il quale sottolinea che la molteplicità dei «ministeri» costituisce una delle peculiarità proprie del culto battista; NICOLA COLAIANNI, *Introduzione al tema*, in *Daimon*, 3/2003, p. 21. Identica la formula utilizzata dall'art. 4, co. 5, della L. 30 luglio 2012, n. 127 (legge avente per oggetto l'approvazione dell'Intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni).

ducono, accanto alla tradizionale figura del ministro di culto, il concetto di ministro «laico», prevedendo espressamente che anche quest'ultimo possa avvalersi della facoltà di rifiutarsi di rispondere (Intesa con la CELI)¹³⁴. L'accordo con i luterani, tra l'altro, nell'affermare il diritto a non rivelare quanto conosciuto in ragione del ministero svolto, qualifica siffatto segreto come «d'ufficio»¹³⁵, utilizzando una locuzione atta a ricomprendere sia le notizie rivelate dal fedele nel momento in cui lo stesso si avvale dell'assistenza spirituale fornitagli dal ministro, sia i dati di cui si è venuti a conoscenza in occasione dello svolgimento di attività finalizzate non a soddisfare direttamente esigenze proprie del singolo fedele, bensì a garantire il buon andamento dell'istituzione/confessione religiosa¹³⁶.

¹³⁴ Cfr. l'art. 4, co. 2, della L. 29 novembre 1995, n. 520 (legge avente per oggetto l'approvazione dell'Intesa con la CELI), che prende in considerazione, al fine di assicurare loro uno *status* giuridico peculiare contraddistinto dal libero esercizio del ministero affidato, i «ministri di culto, pastori e *laici* [il corsivo è nostro: *n.d.a.*]». Cfr., in merito, RICCARDO BACHRACH, *L'Intesa tra la Chiesa Evangelica Luterana in Italia e lo Stato italiano*, in *Quaderni della Scuola di specializzazione...*, cit., p. 94; NICOLA COLAIANNI, *op.cit.*, pp. 20 s. Cfr. anche HEINRICH DE WALL, *Autorità religiose nelle Chiese luterane tedesche*, in *Daimon*, 3/2003, pp. 195-204. Significativo appare altresì l'art. 13 della Bozza di intesa predisposta dalla CO.RE.IS. (Comunità religiosa islamica italiana), che prevede che alle Guide del culto venga riconosciuta la facoltà di rifiutarsi di fornire all'autorità statale informazioni relative a quanto appreso in virtù del proprio ministero spirituale: è noto, infatti, che la religione islamica non conosce una netta distinzione tra il clero e la generalità dei fedeli, giacché qualunque musulmano adulto di sesso maschile può guidare la preghiera rituale; il testo dell'art.13 può leggersi in *Intesa tra la Repubblica italiana e la Comunità Islamica in Italia*, La Sintesi Editrice, Milano, 1998, p. 65. Sulle caratteristiche peculiari della Guida del culto e sulle difformità e similitudini rispetto al chierico ed al rabbino, cfr. SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, Cristianesimo e Islam a confronto*, il Mulino, Bologna, 2002, pp. 228-238. Cfr. anche AHMAD' ABD AL WALIYY VINCENZO, *L'Islam e lo Stato in Italia*, in *Quaderni della Scuola di specializzazione...*, cit., pp. 119 ss.; FRANCK FREGOSI, *Islam, una religione senza clero? Una riflessione comparata*, in *Daimon*, 3/2003, pp. 104 ss. Sulla attuale «duttilità» della nozione di ministro di culto, cfr. NICOLA COLAIANNI, *op.cit.*, pp. 5 ss.; CLAUDIA CIOTOLA, *Note in tema di individuazione dei ministri di culto*, in questa *Rivista*, 1/2007, pp. 142 ss.; DOMENICO BILOTTI, *Indagine funzionale sui ministri di culto nell'ordinamento italiano. Crescenti profili di atipicità*, *ibidem*, 2/2011, pp. 100 ss.; ID., *Indagine funzionale sui ministri di culto nell'ordinamento italiano. Alla prova della legislazione vigente e delle Intese già approvate*, *ibidem*, 1/2012, pp. 68 ss. Sulla diversa fisionomia che il concetto di «ministro» assume nelle varie confessioni religiose, cfr. HEINRICH DE WALL, *op.cit.*, pp. 195 ss.; NORMAN DOE-ROBERT OMBRES, *Il ministero sacro nel diritto della Comunione anglicana e della Chiesa di Roma*, in *Daimon*, 3/2003, pp. 67 ss.; FRANCK FREGOSI, *op.cit.*, pp. 97 ss.; PATRICK D. GAFFNEY, *Il sermone del profeta. La predicazione islamica nell'Egitto moderno*, in *Daimon*, 3/2003, pp. 29 ss.; ALFREDO MORDECHAI RABELLO, *Il Rabbinate Centrale di Erez Israel*, *ibidem*, pp. 115 ss.; TIZIANO RIMOLDI, *I ministri di culto nella Chiesa avventista e nella Chiesa valdese*, *ibidem*, pp. 171 ss.; SIMON SCHWARZFUCHS, *La formazione dei rabbini dopo la Rivoluzione francese: una panoramica internazionale*, *ibidem*, pp. 139 ss.

¹³⁵ Cfr. l'art. 4, co. 3, della L. 29 novembre 1995, n. 520 (approvazione dell'Intesa con la CELI); disposizioni analoghe sono contenute nell'art. 4, co. 4, della L. 30 luglio 2012, n. 127 (approvazione dell'Intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni), nell'art. 8, co. 2, della L. 31 dicembre 2012, n. 245 (approvazione dell'Intesa con l'Unione Buddhista Italiana) e nell'art. 8, co. 2, della L. 31 dicembre 2012, n. 246 (approvazione dell'Intesa con l'Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha).

¹³⁶ Cfr. DANIELA MILANI, *op.cit.*, pp. 179 s.

Si tratta indubbiamente di prescrizioni che, in quanto rispondenti a precise peculiarità della confessione presa in considerazione, non possono essere estese acriticamente a tutti i culti. Ci sembra, però, che non possa dubitarsi della loro applicabilità, in via analogica, anche ai laici che all'interno della Chiesa cattolica partecipino all'esercizio dei *tria munera*: in caso contrario si configurerebbe, almeno così ci pare, una irragionevole disparità di trattamento lesiva sia del principio di uguaglianza individuale, sia del principio di eguale libertà delle confessioni, principi sanciti rispettivamente, è noto, negli artt. 3, co. 1, e 8, co. 1, Cost.

Un ulteriore argomento in favore di siffatta estensione analogica è costituito, a nostro giudizio, dalla presenza di alcune norme pattizie il cui tenore pare indicare che in ordine al culto cattolico la tutela della riservatezza e/o segretezza raggiunga una estensione superiore a quella prevista dal diritto comune. Rilevante centrale riveste indubbiamente l'art. 4, n. 4, dell'Accordo di Villa Madama, secondo cui gli ecclesiastici non sono obbligati a rivelare all'autorità statale quanto hanno appreso in virtù del ruolo ministeriale svolto¹³⁷.

La norma dovrebbe essere considerata, secondo un indirizzo interpretativo, quale estrinsecazione di un principio generale atto a permeare tutto l'ordinamento italiano al di là della formulazione letterale della disposizione stessa¹³⁸. L'ampiezza della garanzia apprestata dalla disciplina concordataria – l'operatività della norma non è circoscritta al solo ambito della deposizione giudiziale, stante la menzione, accanto alla magistratura, di ogni altra autorità¹³⁹ – e l'assenza delle limitazioni previste dal diritto comune – che, ad es., consente al giudice, effettuati i necessari approfondimenti, di qualificare come illegittimo l'esercizio della facoltà di astenersi dal testimoniare, o di rifiutarsi di consegnare la documentazione, cartacea od in formato elettronico, della quale si sia in possesso, e di disporre, correlativamente, che l'ecclesiastico deponga o consegni il materiale richiesto¹⁴⁰ – attribuirebbero

¹³⁷ Com'è noto, l'art. 4, n.4, dell'Accordo di Villa Madama recita: «Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero».

¹³⁸ Cfr. ANGELO LICASTRO, *I ministri...*, cit., pp. 560-567.

¹³⁹ Cfr. *supra*, alla nota n. 137.

¹⁴⁰ L'art. 200, co.2, c.p.p. contiene, è risaputo, una statuizione di ordine generale, applicabile pertanto anche agli ecclesiastici, secondo cui il giudice, qualora abbia il dubbio che la dichiarazione sulla cui base il teste ha rifiutato di deporre, cioè di aver conosciuto la notizia in virtù del proprio ministero, ufficio o professione, non sia fondata, deve procedere ai necessari approfondimenti: nel caso in cui gli approfondimenti dimostrino la reale infondatezza della dichiarazione, il magistrato ordinerà al teste di deporre. Analogo il disposto dell'art. 256, co. 2, c.p.p. relativo alla facoltà della magistratura di ordinare il sequestro di documentazione, cartacea od informatica, nonostante il detentore della

alla norma una sorta di ultrattività che la renderebbe applicabile anche a fattispecie diverse da quelle espressamente menzionate: ciò, prosegue la tesi *de qua*, purché il valore da tutelare sia identico a quello garantito dalla norma *stricto iure* intesa¹⁴¹.

Né va trascurato che la norma vigente, a differenza di quella del '29, non fa più riferimento, nell'individuare i confini oggettivi dell'area coperta dal segreto, alla sacralità del ministero¹⁴². La circostanza che l'Accordo menzio-

stessa abbia dichiarato per iscritto che si tratta di materiale contenente segreti concernenti il proprio ufficio o la propria professione: l'esercizio della facoltà *de qua* è subordinato all'accertamento dell'infondatezza della predetta dichiarazione scritta, nonché al carattere assolutamente necessario dell'acquisizione della documentazione.

L'art. 4, n.4, dell'Accordo Craxi-Casaroli non fa alcuna menzione di siffatte prerogative dell'autorità giudiziaria, il che, come ha ripetutamente sottolineato la dottrina, rende non agevole individuare l'esatto regime giuridico applicabile ai ministri di culto cattolici. Sul punto, cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, *op. cit.*, pp. 1013 s., secondo cui la normativa di diritto comune può applicarsi soltanto ai culti che non abbiano fatto ricorso alla negoziazione, oppure a quelli che, pur avendo concluso accordi con lo Stato, non abbiano previsto, relativamente al segreto dei ministri di culto, una disciplina derogatoria; MARIO DEGANELLO-BARBARA LAVARINI, *op. cit.*, pp. 1353 s. Con riferimento all'analogia garanzia contenuta nel Concordato del 1929, cfr. DOMENICO BARILLARO, *Astenzione del confessore dalla deposizione testimoniale*, in *Archivio penale*, 1955, I, pp. 99-100; GERARDO MORELLI, *op. cit.*, pp. 292-301. *Contra*, cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico* (4° edizione), Giuffrè, Milano, 1975, pp. 251-253, ove, con riferimento alla normativa del '29, si prospetta la preminenza della legislazione di diritto comune su quella pattizia; GIOVANNI PAOLOZZI, *op. cit.*, pp. 96-98, il quale propende per la sindacabilità del rifiuto di deporre opposto dal chierico; SERGIO RAMAJOLI, *op. cit.*, pp. 102 s.; FRANCO CORDERO, *op. cit.*, p. 690, che ritiene che la norma contenuta nel codice di procedura penale sia applicabile integralmente anche ai ministri di culto cattolici. Cfr. anche CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, *Nota Abusi sessuali compiuti da religiosi chierici o fratelli nei confronti di minori: l'intervento del Superiore maggiore. Orientamenti. Norme canoniche e civili* (24 aprile 2011), in AA.VV., *Questioni attuali...*, cit., pp. 282-285: la Conferenza, ente esponenziale della vita consacrata religiosa, sembra ritenere che la normativa concordataria non privi il giudice secolare delle prerogative riconosciutegli dal diritto comune.

¹⁴¹ Cfr. ANGELO LICASTRO, *op.ult.cit.*, p. 561, che ritiene che l'art. 4, n. 4, sia dotato di «forza espansiva» e delinea, pertanto, a beneficio della Chiesa cattolica, un sistema di tutela della riservatezza suscettibile di essere applicato ogniqualvolta la stessa sia posta in pericolo (viene fatto particolare riferimento, tra l'altro, alla possibilità che vengano intercettate conversazioni o comunicazioni che coinvolgano un ministro di culto e che abbiano per oggetto eventi conosciuti in ragione del ministero spirituale, osservandosi come la disciplina di diritto comune, vietando soltanto l'utilizzo delle intercettazioni e non la loro effettuazione – cfr. *supra*, alla nota n. 72 –, non tuteli adeguatamente la *privacy*, consentendo comunque a terzi di conoscere fatti e notizie che, invece, dovrebbero rimanere riservati: il principio contenuto nella norma pattizia potrebbe prevalere sulla normativa generale, rendendo illegittima la stessa esecuzione dell'intercettazione); PAOLO MONETA, *op.ult.cit.*, pp. 1835 s. *Contra*, cfr. GIANFRANCO MACRÌ, *Il caso Giordano: alcuni spunti di riflessione*, in *Dir. eccl.*, 2000, I, pp. 247-249. Sulla possibile inadeguatezza della vigente regolamentazione delle intercettazioni, cfr. anche DANIELA MILANI, *op. cit.*, pp. 81-89.

¹⁴² L'art. 7 del Concordato del 1929, è noto, stabiliva che «Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del *sacro* [il corsivo è nostro: *n.d.a.*] ministero»; l'art. 4, n. 4, del nuovo Accordo fa riferimento, invece, alle informazioni di cui gli ecclesiastici «siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero»; il testo completo dell'art. 4, n. 4, può leggersi *supra*, alla nota n. 137.

ni le funzioni ministeriali *tout court*, senza attribuire loro alcuna connotazione sacrale, potrebbe essere intesa, invero, come indicativa della volontà di ricondurre nell'alveo della segretezza anche le attribuzioni proprie sì del ministro di culto, ma estranee all'ambito della *potestas ordinis*: cioè quelle funzioni che, essendo estrinsecazione della potestà di giurisdizione e della potestà di magistero, possono essere attribuite, talvolta, anche ad un laico¹⁴³. Decisivo diverrebbe allora non lo *status* soggettivo di colui che invoca la segretezza, ma la strumentalità di quest'ultima al perseguimento di finalità analoghe a quelle che il legislatore ha voluto realizzare allorché ha riconosciuto agli ecclesiastici la possibilità di sottrarsi ai poteri istruttori del giudice.

Ci sembra indubbio che l'esigenza di tutelare il segreto non muti qualitativamente a seconda che il soggetto depositario delle notizie sia un ordinato oppure un laico: conseguentemente, sulla base dell'*opinio* in parola, pare ammissibile che il principio generale contenuto nel summenzionato art. 4, n.4, venga applicato anche a quei laici che, a qualunque titolo, abbiano preso

Su siffatta differenza terminologica, cfr. OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *op. cit.*, p. 266; GIUSEPPE CASUSCELLI, *op. cit.*, p. 1017. Sulla corretta interpretazione dell'art. 7 del Concordato, cfr. anche VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 168 s. Per una comparazione, relativamente a questo profilo, tra la normativa italiana e le più significative legislazioni degli Stati europei, cfr. MARIO TEDESCHI, *Gli accordi spagnoli di cooperazione e l'esperienza italiana*, in *Scritti di diritto ecclesiastico* (2° edizione), Giuffrè, Milano, 1997, p. 75; NICOLA FLORITA-DANIELA MILANI, *Il personale religioso (ministri di culto)*, in AA.Vv., *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulla libertà religiosa* (Atti del Seminario di studio organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Salerno e dal Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni, Napoli-Fisciano, 15-17 ottobre 2009 – a cura di VALERIO TOZZI-GIANFRANCO MACRÌ-MARCO PARISI), Giappichelli, Torino, 2010, pp. 232-243. Cfr. anche MERCEDES VIDAL GALLARDO, *Régimen jurídico del personal al servicio de las Iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas*, in AA.Vv., *LOLR: XX Aniversario (1980-2000)*, Copycom, Madrid, 2000, pp. 280-282.

¹⁴³ Significative in tal senso, sia pure in un'ottica *a contrario*, ci sembrano le considerazioni svolte da LAURA MARIA RENZONI, *op. cit.*, *loc. cit.*, la quale, analizzando l'art. 7 del Concordato del 1929, esclude che la norma possa riferirsi anche ai religiosi non chierici: ciò in virtù della qualifica del ministero come «sacro», qualifica che farebbe riferimento soltanto alle funzioni svolte dagli *ordinati in sacris*. Conseguentemente, l'eliminazione dell'aggettivo «sacro» potrebbe essere intesa come espressione della volontà di estendere l'operatività della garanzia anche ai religiosi non chierici ed ai laici. Cfr. anche GIOVANNI PAOLOZZI, *op. cit.*, pp. 84-87; CRISTINA DELL'AGNESE, *Gli accordi di modificazione del Concordato Lateranense ed il diritto penale sostanziale e processuale (A proposito di un recente studio)*, in *Dir. eccl.*, 1991, I, p. 458.

Sembra invece escludere che la mancata menzione della sacralità del ministero possa aver prodotto conseguenze sostanziali ANGELO LICASTRO, *Indagini giudiziarie...*, cit., pp. 534 s. Cfr. anche MARIO PISANI, *op. cit.*, pp. 147-149, secondo cui la scomparsa della qualificazione sacrale del ministero non ha avuto alcuna incidenza sull'ambito soggettivo di applicazione della garanzia normativa rimasto circoscritto ai soli ecclesiastici: l'eliminazione dell'aggettivo «sacro» sarebbe dovuta, prosegue l'Autore, alla volontà di espungere da un accordo internazionale, quale quello del 1984, qualunque riferimento a categorie concettuali proprie della società ecclesiale e, conseguentemente, estranee agli ordinamenti secolari.

parte, nel foro canonico, alla repressione dei crimini sessuali posti in essere dai chierici a danno dei minori; diverrebbe così legittimo il rifiuto da parte dei membri del laicato di fornire agli organi statuali, giudiziari e non, notizie su quanto avvenuto nell'ambito dell'esercizio della potestà punitiva di cui la Chiesa è detentrica.

Anche accogliendo la tesi qui prospettata, che certamente estende in misura rilevante l'area di operatività della segretezza sia sotto il profilo soggettivo – applicabilità anche ai laici –, sia sotto il profilo oggettivo – impossibilità di esercitare il potere di sindacato previsto dalla legge generale –, persisterebbe comunque, pur se in via residuale, la possibilità di attribuire rilievo preminente all'esigenza di assicurare la corretta amministrazione della giustizia statale¹⁴⁴. L'inoperatività della legislazione processuale di diritto comune non si tradurrebbe nella mancanza di qualsiasi forma di controllo volta a verificare l'esistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, ai quali è subordinata l'applicabilità della normativa pattizia¹⁴⁵.

Gli organi statuali potrebbero, e dovrebbero, accertare la sussistenza dei requisiti che la disposizione concordataria individua come indispensabili affinché si possa usufruire della garanzia da essa prevista (ad es., che il soggetto che rifiuta di fornire le informazioni sia realmente un membro della Chiesa cattolica, o che le circostanze in cui le notizie sono state apprese non siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni ministeriali): si tratterà, come rilevato da autorevole dottrina, di verifiche concernenti la mera sussistenza delle condizioni di legittimità del rifiuto di rispondere, verifiche che non potranno mai sfociare in valutazioni di merito che sarebbero lesive, in quanto tali, dell'indipendenza e sovranità che connotano gli *interna corporis* della comunità ecclesiale¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Cfr. PAOLO MONETA, *op. ult. cit.*, p. 1832, ove si osserva che «Gli atti che integrano una fattispecie di reato non possono, quindi, essere sottratti all'incriminazione penale, anche se risultano compiuti nell'esercizio dell'attività giudiziaria propria della Chiesa»: l'Autore reputa, comunque, che l'ipotesi di atti criminosi compiuti in occasione ed a causa dell'esercizio della *potestas iudicandi* canonica rivesta carattere eccezionale. Cfr. anche ORIO GIACCHI, *Sovranità della Chiesa nel proprio ordine e limiti della giurisdizione statale*, in *Libertà della Chiesa e autorità dello Stato*, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 17 ss.

¹⁴⁵ Cfr. DANIELA MILANI, *op. cit.*, p. 186.

¹⁴⁶ Cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, *op. cit.*, p. 1024, secondo cui l'autorità statale potrebbe ordinare al ministro di culto di fornire le informazioni richieste soltanto qualora, sulla base della «ricognizione di eventuali dati esteriori», possa escludersi «che colui che si è rivolto ad un ecclesiastico abbia inteso contemplare nella sua sfera volitiva quello specifico *status* e che l'ecclesiastico abbia inteso esercitare una funzione evangelizzatrice»; PAOLO MONETA, *op. ult. cit.*, p. 1836. Cfr. anche ANGELO LICASTRO, *Tutela del segreto professionale...*, cit., pp. 264-267; ID., *Ministri di culto: l'esperienza giurisprudenziale...*, cit., pp. 979-981.

Per un riscontro giurisprudenziale di siffatta posizione dottrinale, cfr. Cass., sez. V, 9 luglio 2001, n. 815, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001/3, pp. 1029-1031 (nonché in *Dir. eccl.*, 2001, II, pp. 242 ss. – con

In tal modo le esigenze di segretezza funzionali alla *libertas Ecclesiae* troverebbero adeguato soddisfacimento senza compromettere l'interesse dello Stato alla repressione delle condotte criminose. Si attuerebbe quel bilanciamento tra valori contrapposti, tanto auspicato dalla dottrina¹⁴⁷, che appare,

nota di SALVATORE BORDONALI); Trib. Alba, ord. 28 agosto 1999, *ibidem*, p. 1027; Trib. Torino, decr. 5 dicembre 2000, *ibidem*, pp. 1027 s.; App. Palermo, 18 luglio 2000, *ibidem*, 2000/3, pp. 966 ss. (nonché in *Dir. eccl.*, 2000, II, pp. 383 ss.). Particolarmente significative appaiono la sentenza palermitana e quella della Cassazione. I giudici, chiamati a valutare la liceità, o meno, dell'operato di un religioso, padre M.F., accusato di favoreggiamento personale per aver fornito assistenza spirituale, inclusa l'effettuazione della celebrazione eucaristica, ad un latitante membro di una associazione mafiosa, hanno assolto l'imputato, dichiarando la piena legittimità della condotta tenuta dallo stesso. In particolare, si è esclusa la punibilità di padre M.F. per avere lo stesso agito nell'esercizio di un diritto, riconducendo così la condotta contestata all'ambito di operatività dell'art. 51 c.p.: il religioso si sarebbe avvalso della facoltà di esercitare liberamente la propria missione spirituale e della facoltà di astenersi dal fornire informazioni concernenti fatti appresi nello svolgimento del proprio ministero, entrambe garantite dall'Accordo del 1984 (art. 2, co. 1, ed art. 4, co. 4) e, quindi, dalla Legge fondamentale; ciò sulla base dell'attitudine dell'Accordo ad integrare l'art. 19 Cost., nonché della tutela apprestata allo stesso Accordo dall'art. 7 Cost. La pronuncia della Cassazione appare particolarmente significativa perché – a differenza di quella della Corte di Appello che, pur avendo escluso la punibilità del religioso, sembra sottoporre al sindacato statale elementi afferenti agli *interna corporis Ecclesiae* (pp. 970 s.) – dichiara espressamente l'inammissibilità di un controllo statale che pretenda di valutare elementi, di fatto e di diritto, di esclusiva rilevanza endoeclesiale: ogniquale volta la vicenda oggetto di indagine si esaurisce all'interno dell'ordine proprio della Chiesa cattolica non è possibile alcun tipo di sindacato; conseguentemente, l'unica verifica che l'autorità secolare può svolgere dev'essere diretta ad accertare l'eventuale «superamento dei limiti strettamente giuridici propri dell'ordinamento canonico» (p. 1030), ordinamento dotato di carattere primario alla stessa stregua di quello prodotto dalla comunità politica.

Contra, cfr. Trib. Palermo, ordinanza 29 ottobre 1997, in *Foro it.*, 1998, II, cc. 280 ss. (con nota di COSTANTINO VISCONTI) – nonché in *Dir. eccl.*, 2000, II, pp. 133 ss. –, con la quale è stata disposta la custodia cautelare di padre M.F.; Trib. Palermo, 30 ottobre 1998, *ibidem*, 1999, II, cc. 351 ss. (con nota di GIOVANNI FIANDACA) – nonché in *Quad.dir.pol.eccl.*, 1999/3, pp. 807-809 ed in *Dir. eccl.*, 2000, II, pp. 121 ss. –, che, in primo grado, ha condannato Padre M.F., ritenendo che l'esimente disciplinata dall'art. 51 c.p. non possa prevalere sull'esigenza di punire la commissione di un crimine, esigenza formalizzata da qualunque norma che faccia parte della legislazione penale. Critici nei confronti delle pronunce in parola appaiono rispettivamente COSTANTINO VISCONTI, *Il prete e il boss latitante: l'accusa di favoreggiamento val bene una messa?* (nota a Trib. Palermo, ordinanza 29 ottobre 1997, cit.), in *Foro it.*, 1998, II, cc. 280 ss.; GIOVANNI FIANDACA, *Nota redazionale* (nota a Trib. Palermo, 30 ottobre 1998, cit.), *ibidem*, 1999, II, cc. 351 s.

Per un'analisi complessiva della vicenda processuale in oggetto, cfr. SALVATORE BORDONALI, *Somministrazione di sacramenti ed eventuale responsabilità penale del sacerdote*, in *Dir.eccl.*, 1999, I, pp. 865 ss.; ID., *Memoria difensiva (profili ecclesiasticistici) nella causa penale per favoreggiamento personale aggravato contro un sacerdote* (nota a Cass., sez. V, 9 luglio 2001, n. 815, cit.), *ibidem*, 2001, II, pp. 244 ss.

Per un'altra fattispecie in cui un chierico è stato accusato di favoreggiamento personale in conseguenza della (asserita) violazione dei doveri inerenti alla propria missione spirituale, cfr. Cassazione, 21 marzo 2013, n. 16391, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 23 settembre 2013. Critico nei confronti della pronuncia *de qua* appare DOMENICO PULITANÒ, *Il ministro di culto nella giurisprudenza penale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 23 settembre 2013, pp. 1 ss.

¹⁴⁷ Cfr. TERESA PROCACCIANTI, *Testimonianza*, in *Dig.discipl.penalistiche*, *Aggiornamento 3*, t. II, N-Z,

a nostro giudizio, l'unica modalità per dare applicazione, relativamente alla tematica in parola, all'idea che la comunità politica debba sì evitare ogni identificazione con un particolare credo, ma sia tenuta, al tempo stesso, a realizzare l'*habitat* più favorevole affinché il sentimento religioso dei consociati possa esprimersi liberamente, sia in forma individuale, sia in forma associata, e contribuire così, in un'ottica di pluralismo confessionale e culturale, al progresso, materiale e spirituale, della collettività nazionale: idea che la Consulta ha sussunto, almeno così riteniamo, nella nota formula della laicità quale principio supremo dell'ordinamento costituzionale.

Utet, Torino, 2005, p. 1668; DAVIDE CITO, *Appunti su questioni penali nell'istruttoria matrimoniale*, in AA.VV., *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet* (a cura di GIUSEPPE DALLA TORRE, CARLO GULLO e GERALDINA BONI), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 207-210.